

# Confederazione Italiana Agricoltori di Venezia

Tel. 041-5381999 Fax 041-5381819 E-mail [ciavenezia@ciavenezia.it](mailto:ciavenezia@ciavenezia.it)  
www.ciavenezia.it



Giugno 2020



*2 giugno Festa della Repubblica...*

## NOTIZIE FLASH



### DISPOSIZIONI PER RIAPRIRE

E' stato pubblicato in Gazzetta Ufficiale e immediatamente in vigore il **decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33**, recante "*Ulteriori misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19*", necessario per l'avvio della **fase 3** contiene le disposizioni riguardanti le **misure di contenimento della diffusione del COVID-19** che entrano in vigore a partire dal **18 maggio 2020 e fino al 31 luglio 2020 e per regolare spostamenti e riaperture.**

I punti da rispettare **fino al 31 luglio 2020** previsti dal decreto:

1. A decorrere dal **18 maggio 2020**, cessano di avere effetto **tutte le misure limitative della circolazione all'interno del territorio regionale** di cui agli articoli 2 e 3 del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, e tali misure possono essere adottate o reiterate, ai sensi degli stessi articoli 2 e 3, solo con riferimento a specifiche aree del territorio medesimo interessate da particolare aggravamento della situazione epidemiologica.

2. **Fino al 2 giugno 2020 sono vietati gli spostamenti**, con mezzi di trasporto pubblici e privati, **in una regione diversa rispetto a quella in cui attualmente ci si trova**, salvo che per comprovate esigenze lavorative, di assoluta urgenza ovvero per motivi di salute; resta in ogni caso consentito il rientro presso il proprio domicilio, abitazione o residenza. *(segue a pag.2)*

#### Sommario imprese:

**-Decreto Rilancio**

*pag.3*

**-Contributo a fondo perduto**

*pag.11*

**-Decreto Rilancio per l'Agricoltura**

*pag.12*

**-Invio tardivo fatture immediate**

*pag.14*

**-Credito d'imposta per acquisto RT in Dichiarazione**

*pag.15*

**-Nuovi codici Uniemens**

*pag.16*

#### Sommario persone:

**-Decreto Rilancio per i privati**

*pag.17*

**-Acconto IMU 2020**

*pag.20*

**-Saldi e acconti di giugno**

*pag.22*

**-Diritto camerale 2020**

*pag.25*

**Scadenario di giugno**

*pag.28*

*(segue da pag.1)*

3. **A decorrere dal 3 giugno 2020, gli spostamenti interregionali possono essere limitati** solo con provvedimenti adottati ai sensi dell'articolo 2 del decreto-legge n. 19 del 2020, in relazione a specifiche aree del territorio nazionale, secondo principi di adeguatezza e proporzionalità al rischio epidemiologico effettivamente presente in dette aree.

4. **Fino al 2 giugno 2020, sono vietati gli spostamenti da e per l'estero**, con mezzi di trasporto pubblici e privati, salvo che per comprovate esigenze lavorative, di assoluta urgenza ovvero per motivi di salute o negli ulteriori casi individuati con provvedimenti adottati ai sensi dell'articolo 2 del decreto-legge n. 19 del 2020; resta in ogni caso consentito il rientro presso il proprio domicilio, abitazione o residenza. A decorrere dal 3 giugno 2020, gli spostamenti da e per l'estero possono essere limitati solo con provvedimenti adottati ai sensi dell'articolo 2 del decreto-legge n. 19 del 2020, anche in relazione a specifici Stati e territori, secondo principi di adeguatezza e proporzionalità al rischio epidemiologico e nel rispetto dei vincoli derivanti dall'ordinamento dell'Unione europea e degli obblighi internazionali.

5. Gli spostamenti tra lo Stato della Città del Vaticano o la Repubblica di San Marino e le regioni con essi rispettivamente confinanti non sono soggetti ad alcuna limitazione.

6. È fatto **divieto di mobilità** dalla propria abitazione o dimora alle **persone sottoposte alla misura della quarantena** per provvedimento dell'autorità sanitaria in quanto risultate positive al virus Covid-19, fino all'accertamento della guarigione o al ricovero in una struttura sanitaria o altra struttura allo scopo destinata.

7. La quarantena precauzionale è applicata con provvedimento dell'autorità sanitaria ai soggetti che hanno avuto contatti stretti con casi confermati di soggetti positivi al virus Covid-19 e agli altri soggetti indicati con i provvedimenti adottati ai sensi dell'articolo 2 del decreto-legge n. 19 del 2020.

8. È **vietato l'assembramento di persone in luoghi pubblici o aperti al pubblico**. Le manifestazioni, gli eventi e gli spettacoli di qualsiasi natura con la presenza di pubblico, ivi compresi quelli di carattere culturale, ludico, sportivo e fieristico, nonché ogni attività convegnistica o congressuale, in luogo pubblico o aperto al pubblico, si svolgono, ove ritenuto possibile sulla base dell'andamento dei dati epidemiologici, con le modalità stabilite con i provvedimenti adottati ai sensi dell'articolo 2 del decreto-legge n. 19 del 2020.

9. Il sindaco può disporre la chiusura temporanea di specifiche aree pubbliche o aperte al pubblico in cui sia impossibile assicurare adeguatamente il rispetto della distanza di sicurezza interpersonale di almeno un metro.

10. **Le riunioni** si svolgono garantendo il rispetto della distanza di **sicurezza interpersonale di almeno un metro**.

11. Le **funzioni religiose** con la partecipazione di persone si svolgono **nel rispetto dei protocolli** sottoscritti dal Governo e dalle rispettive confessioni contenenti le misure idonee a prevenire il rischio di contagio.

12. Le disposizioni di cui ai commi 7, 8, 10 e 11 sono attuate con provvedimenti adottati ai sensi dell'articolo 2 del decreto-legge n. 19 del 2020, che possono anche stabilire differenti termini di efficacia.

13. Le attività didattiche nelle scuole di ogni ordine e grado, nonché la frequenza delle attività scolastiche e di formazione superiore, comprese le Università e le Istituzioni di Alta Formazione Artistica Musicale e Coreutica, di corsi professionali, master, corsi per le professioni sanitarie e università per anziani, nonché i corsi professionali e le attività formative svolte da altri enti pubblici, anche territoriali e locali e da soggetti privati, sono svolte con modalità definite con provvedimento adottato ai sensi dell'articolo 2 del decreto-legge n. 19 del 2020.

14. **Le attività economiche, produttive e sociali devono svolgersi nel rispetto dei contenuti di protocolli o linee guida** idonei a prevenire o ridurre il rischio di contagio nel settore di riferimento o in ambiti analoghi, **adottati dalle regioni o dalla Conferenza delle regioni e delle province autonome** nel rispetto dei principi contenuti nei protocolli *(segue a pag.3)*

(segue da pag.2) o nelle linee guida nazionali. In assenza di quelli regionali trovano applicazione i protocolli o le linee guida adottati a livello nazionale. Le misure limitative delle attività economiche, produttive e sociali possono essere adottate, nel rispetto dei principi di adeguatezza e proporzionalità, con provvedimenti emanati ai sensi dell'articolo 2 del decreto-legge n. 19 del 2020 o del comma 16.

15. Il mancato rispetto dei contenuti dei protocolli o delle linee guida, regionali, o, in assenza, nazionali, di cui al comma 14 che non assicuri adeguati livelli di protezione determina la sospensione dell'attività fino al ripristino delle condizioni di sicurezza.

16. Per garantire lo svolgimento in condizioni di sicurezza delle attività economiche, produttive e sociali, **le regioni monitorano con cadenza giornaliera l'andamento della situazione epidemiologica nei propri territori** e, in relazione a tale andamento, le condizioni di adeguatezza del sistema sanitario regionale. I dati del monitoraggio sono comunicati giornalmente dalle regioni al Ministero della salute, all'Istituto superiore di sanità e al comitato tecnico-scientifico di cui all'ordinanza del Capo del dipartimento della protezione civile del 3 febbraio 2020, n. 630, e successive modificazioni. In relazione all'andamento della situazione epidemiologica sul territorio, accertato secondo i criteri stabiliti con decreto del Ministro della salute del 30 aprile 2020 e sue eventuali modificazioni, nelle more dell'adozione dei decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri di cui all'articolo 2 del decreto-legge n. 19 del 2020, la Regione, informando contestualmente il Ministro della salute, può introdurre misure derogatorie, ampliative o restrittive, rispetto a quelle disposte ai sensi del medesimo articolo 2.

Per le sanzioni previste per il non rispetto di quanto stabilito dal provvedimento in discussione e per gli organi competenti ai relativi controlli in ambito Regionale si rimanda all'art. 4, comma 1, DL n. 19/2020 che prevede per la violazione dei protocolli e linee guida:

- per chi non rispetta i protocolli / linee guida regionali o nazionali, e quindi non garantirà adeguati livelli di protezione, è prevista la sospensione dell'attività economica o produttiva fino al ripristino delle condizioni di sicurezza;
- chi viola le disposizioni del decreto-legge, o dei decreti e ordinanze attuative, incorrerà **nella sanzione amministrativa pecuniaria da 400 a 3.000 euro**, aumentata fino a un terzo se la violazione è commessa con l'utilizzo di un veicolo;
- se la violazione è commessa nell'esercizio di un'attività di impresa, è prevista anche la sanzione amministrativa **accessoria della chiusura dell'esercizio o dell'attività da 5 a 30 giorni**; se necessario per impedire la prosecuzione o la reiterazione della violazione, può essere ordinata la chiusura provvisoria dell'attività o dell'esercizio fino a 5 giorni, eventualmente scomputabili dalla sanzione;
- in caso di **reiterazione** della stessa violazione la **sanzione amministrativa è raddoppiata** e quella accessoria è applicata nella misura massima.



### DECRETO "RILANCIO"

Il Decreto rilancio (DL n.34 del 19/05/2020), pubblicato in GU del 19 maggio Serie generale n. 128, tocca tutti i settori dell'economia e vale **55 miliardi**. Si illustrano alcune delle misure fiscali previste.

**Soppressione clausole di salvaguardia.** L'articolo 123 del Decreto "Rilancio", prevede dal **1° gennaio 2021 l'abrogazione** dell'articolo 1, comma 718 della Legge n. 190/2014 e dell'articolo 1 della Legge n. 145/2018, al fine di sopprimere definitivamente le c.d. "clausole di salvaguardia" che prevedono le automatiche variazioni, in aumento, delle aliquote IVA e accise. Nello specifico:

- la cancellazione dell'aumento dell'aliquota IVA del 10%, (segue a pag.4)

*(segue da pag.3)*

che a partire dal 2021 dovrebbe dovuto passare al 12%;

- la cancellazione dell'aumento dell'aliquota IVA del 22%, che a partire dal 2021 passerebbe al 25,2% e dal 2022 al 26,5%.

Parimenti, viene **eliminato l'aumento delle accise sulla benzina**, sulla benzina con piombo e sul gasolio, usato come carburante, previsto a legislazione vigente a partire dal 2021.

**Proroga versamenti.** L'articolo 131 del Decreto "Rilancio" proroga i termini di versamento previsti dagli:

- **articoli 18 e 19** del DL n.23 dell'8 aprile 2020 e
- **articoli 61 e 62** del DL n.18 del 17 marzo 2020.

N.B. Le condizioni per l'accesso alle proroghe non sono cambiate, sono quelle già previste originariamente dagli articoli richiamati.

**-l'articolo 18 del DL n. 23/2020** prevedeva la sospensione dei termini **in scadenza nei mesi di aprile e di maggio 2020:**

- **delle ritenute alla fonte** di cui agli articoli 23 e 24 del DPR n.600/1973 (lavoro dipendente e assimilati), e **alle trattenute relative all'addizionale regionale e comunale**, che i predetti soggetti operano in qualità di sostituti d'imposta;
- **all'IVA;**
- **ai contributi previdenziali e assistenziali, e ai premi per l'assicurazione obbligatoria,**

a favore degli **esercenti attività di impresa, arte e professione:**

- con **ricavi o compensi non superiori a 50 milioni di euro** nel 2019 che hanno una diminuzione dei ricavi o dei compensi di **almeno il 33% nel mese di marzo 2020 rispetto allo stesso mese del precedente periodo d'imposta (2019)** e/o nel mese di **aprile 2020 rispetto allo stesso mese del precedente periodo d'imposta (2019).**
- con **ricavi o compensi superiori a 50 milioni di euro** nel 2019 che hanno una diminuzione dei ricavi o dei compensi di **almeno il 50% nel mese di marzo 2020 rispetto allo stesso mese del precedente periodo d'imposta (anno 2019)** e/o nel mese di **aprile 2020 rispetto allo stesso mese del precedente periodo d'imposta (2019).**
- per i **soggetti che hanno intrapreso l'attività economica dal 1 aprile 2019**, a prescindere dalla riduzione dei ricavi dei mesi di marzo e/o aprile 2020,.

Sono ricompresi **gli enti non commercial** (compresi gli enti del terzo settore e gli enti religiosi civilmente riconosciuti ed anche le associazioni di categoria o sindacali e quindi **anche la Confederazione e il Patronato):**

- **se svolgono solo attività istituzionale** (non in regime d'impresa), è prevista la sospensione: delle ritenute alla fonte di cui agli articoli 23 e 24 del DPR n.600/1973 (lavoro dipendente e assimilati), e alle trattenute relative all'addizionale regionale e comunale, che i predetti soggetti operano in qualità di sostituti d'imposta e dei contributi previdenziali e assistenziali, e ai premi per l'assicurazione obbligatoria.
- **se svolgono anche attività d'impresa**, per l'accesso alla sospensione si applicheranno le regole ordinarie (commi 1 e 2 del art. 18) e quindi i limiti di ricavi e fatturato individuati dal DL 23. In questo caso la sospensione opera solo se l'ente ha subito un effettivo pregiudizio economico parametrato sul calo del fatturato o dei corrispettivi.

**Per i soggetti residenti nelle 5 province più colpite dall'epidemia di coronavirus (Bergamo, Brescia, Cremona, Lodi, Piacenza) ed esclusivamente con riferimento ai versamenti IVA di aprile e maggio 2020**, beneficeranno del rinvio **con l'unica condizione** di aver registrato un calo dei ricavi o dei corrispettivi di almeno il 33% nel mese di marzo 2020 rispetto allo stesso mese del precedente periodo d'imposta e/o nel mese di aprile 2020 rispetto allo stesso mese del precedente periodo di imposta.

**I versamenti sospesi dovranno essere effettuati, (segue a pag.5)**

*(segue da pag.4)* **senza applicazione di sanzioni ed interessi:**

- **in un'unica soluzione entro il 16 settembre 2020** (anziché il 30 di giugno) ovvero
- **mediante rateizzazione fino a un massimo di 4 rate mensili** di pari importo, con il versamento **della prima rata entro il 16 settembre 2020 (anziché dal mese di giugno)**.

Non si fa luogo al rimborso di quanto già eventualmente versato.

**-l'articolo 19 del DL n. 23/2020** prevedeva per **i soggetti che nel 2019** hanno conseguito **ricavi o compensi non superiori a euro 400.000** (l'eventuale adeguamento di ricavi o compensi agli ISA, non rilevano per la determinazione del limite);

**i ricavi e i compensi percepiti dal 17/3/2020 al 31 maggio 2020, non saranno soggette a ritenute d'acconto** ai sensi degli **articoli 25 e 25-bis del DPR n.600/1973** (ritenute d'acconto sui redditi di lavoro autonomo, sulle provvigioni inerenti rapporti di commissione, di agenzia, di mediazione, di rappresentanza di commercio e di procacciamento d'affari), da parte del sostituto d'imposta, a condizione che nel mese precedente non abbiano sostenuto spese per prestazioni di lavoro dipendente o assimilato.

I contribuenti, che si avvalgono di tale possibilità, **devono versare l'ammontare delle ritenute d'acconto non operate dal sostituto:**

- in un'unica soluzione **entro il 16 settembre 2020** (anziché entro il 31 luglio 2020) ovvero
- mediante rateizzazione fino a un massimo **di 4 rate mensili** di pari importo con il versamento **della prima rata entro il 16 settembre 2020** (anziché entro il mese di luglio), **senza applicazione di sanzioni e interessi.**

Non si fa luogo a rimborso di quanto versato.

**-L'articolo 61 del DL n.18/2020** aveva previsto per le **imprese maggiormente colpite dall'emergenza epidemiologica** indicate nelle lettere da a) a r) del c. 2 art. 58 (ad es. teatri, ristorante, asili, terme, parchi divertimento, musei, biblioteche etc.), **se non rientrano nei parametri stabiliti dal DL n.23/2020 per fruire della sospensione, continua ad applicarsi la sospensione** di ritenute, Iva e contributi scadenti nel periodo **dal 2 marzo al 30 aprile 2020** (per le associazioni sportive fino al 31 maggio), con ripresa in unica soluzione entro il 31 maggio 2020 ovvero in massimo 5 rate mensili a partire dal mese di maggio 2020 (per le associazioni sportive entro il 30 giugno o rateazione in 5 rate mensili da giugno 2020).

I **versamenti oggetto di sospensione** (ritenute e contributi scadenti il 16 marzo e 16 aprile e l'IVA scaduta il 16 marzo) ora, dovranno essere **effettuati, senza sanzioni ed interessi:**

- **in un'unica soluzione entro il 16 settembre 2020** (anziché il 1 giugno perché il 31 maggio cade di domenica) ovvero
- **mediante rateizzazione fino a un massimo di 4 rate mensili** di pari importo, con il versamento **della prima rata entro il 16 settembre 2020** (anziché dal mese di maggio).

Non si fa luogo a rimborso di quanto versato.

**-L'articolo 62 commi 2 e 3 del DL n.18/2020** prevedeva, per i soggetti esercenti attività d'impresa, arte o professione che, nel periodo d'imposta precedente a quello in corso di entrata in vigore del decreto (ordinariamente il 2019), **hanno conseguito ricavi o compensi non superiori a 2 milioni di euro**, erano sospesi i versamenti in autoliquidazione che scadevano nel periodo compreso **tra l'8 marzo e il 31 marzo 2020** relativi:

- alle ritenute alla fonte di cui agli articoli 23 e 24 del D.P.R. n. 600/1973, e alle trattenute relative all'addizionale regionale e comunale, che i predetti soggetti operano in qualità di sostituti d'imposta;
- all'IVA;
- ai contributi previdenziali e assistenziali, e ai premi per l'assicurazione obbligatoria.

I **versamenti sospesi dovranno essere effettuati, senza applicazione di sanzioni ed interessi:**

- **in un'unica soluzione entro il 16 settembre 2020** (anziché il 31 di maggio) ovvero

*(segue a pag.6)*

(segue da pag.5)

- **mediante rateizzazione fino a un massimo di 4 rate mensili di pari importo, con il versamento della prima rata entro il 16 settembre 2020** (anziché dal mese di maggio).

Non si fa luogo a rimborso di quanto versato.

**N.B. Restano invariati i termini previsti per:**

- il versamento dell'**acconto IMU** fissati al 16 giugno prossimo (**tranne che per le imprese del settore turistico-alberghiero art.184**),
- il versamento del **saldo** e la prima rata di **acconto dell'IRPEF e dell'IRES**. fissati al 30 giugno prossimo,
- il versamento del **saldo** e la prima rata di **acconto dell'IRAP** fissati al 30 giugno prossimo (**tranne per imprese con fatturato non superiore a 250.000 euro art.27**).

**Versamenti IRAP.** In considerazione della situazione di crisi connessa all'emergenza COVID-19 l'**articolo 24 del Decreto "Rilancio"**, prevede la "**cancellazione**":

- del **saldo IRAP dovuto per l'anno 2019**, pari al minor importo tra l'imposta effettivamente dovuta per il 2019 calcolata, e la somma degli acconti previsti per il 2019;

**N.B.** La norma dispone "... *fermo restando l'obbligo di versamento degli acconti per il periodo di imposta 2019...*", quindi **la cancellazione non riguarda gli acconti IRAP 2019 che dovranno essere stati correttamente effettuati.**

- e dell'**acconto relativo al 2020**, che equivale al 40% dell'ammontare dell'imposta dovuta per l'anno 2019.

Tale possibilità riguarda **esclusivamente:**

- **le imprese, con un volume di ricavi nell'anno d'imposta 2019 non superiore a 250 milioni,**
- **i lavoratori autonomi, con compensi nell'anno d'imposta 2019 non superiore a 250 milioni.**

L'applicazione della **norma è esclusa per le banche e gli altri enti e società finanziari** nonché per le **imprese di assicurazione, le Amministrazioni e gli enti pubblici.**

La soggettività IRAP permane per le attività di **agriturismo** e di **allevamento eccedentario**, per le **attività connesse rientranti nell'art. 56-bis, TUIR, e produzione di energia eccedentari, le quali, nel rispetto dei limiti dei ricavi potranno usufruire dell'agevolazione.**

**Credito d'imposta canoni di locazione.** L'articolo 28 del Decreto "Rilancio", prevede un credito **pari al 60% del canone totale corrisposto.**

Il credito d'imposta riguarda **i canoni locazione, i canoni di leasing, o concessione**, pagati da:

- esercenti attività di impresa,
- esercenti attività di arti e professioni,

che abbiano **ricavi e compensi inferiori a 5 milioni di euro nel periodo di imposta precedente ossia nell'anno 2019.**

**N.B.** Il credito d'imposta **pari al 60% spetta anche agli enti non commerciali, compresi gli enti del terzo settore e gli enti religiosi civilmente riconosciuti**, in relazione al canone di locazione, di leasing o di concessione di immobili ad uso non abitativo destinati allo svolgimento dell'attività istituzionale. Riguarda tutte le locazioni di **immobili non abitativi** (non solo quelli di categoria C/1) destinati ad attività: industriale, commerciale, artigianale, agricola, di interesse turistico, o riguardare l'esercizio di abituale attività di lavoro autonomo.

In caso di **contratti di servizi a prestazioni complesse o di affitto d'azienda**, comprensivi di almeno un immobile a uso non abitativo destinato allo svolgimento dell'attività industriale, commerciale, artigianale, agricola, di interesse turistico o all'esercizio abituale e professionale dell'attività di lavoro autonomo, **il credito d'imposta spetterà invece nella misura del 30% dei relativi canoni.**

Per fruire del credito d'imposta commisurato all'importo delle locazioni (segue a pag.7)

(segue da pag.6) versate nel periodo 2020 con riferimento a ciascuno dei mesi di marzo, aprile e maggio i soggetti locatari devono aver subito **una diminuzione del fatturato o dei corrispettivi di almeno il 50% rispetto agli stessi mesi del periodo d'imposta precedente.** Per le **strutture alberghiere, il credito di imposta spetta indipendentemente dal volume di affari registrato nel periodo d'imposta precedente.**

E' prevista la **non cumulabilità del credito in relazione ai medesimi canoni per il mese di marzo** con il credito d'imposta già previsto per tale mese dall'articolo 65 del DL n.18/2020 (Cura Italia), che ricordiamo prevedeva un credito di imposta per i soli immobili cat. C/1. Il credito potrà essere utilizzato:

- in dichiarazione dei redditi relativa al periodo d'imposta di sostenimento della spesa,
- ovvero in compensazione successivamente all'avvenuto pagamento dei canoni.

Anziché dell'utilizzo diretto, **si può optare per la cessione del credito d'imposta al locatore o al concedente o ad altri soggetti, compresi istituti di credito e altri intermediari finanziari.**

Le disposizioni applicative verranno definite con provvedimento della Agenzia delle Entrate da emanarsi entro 20 giorni dall'entrata in vigore del decreto.

**Riduzione oneri bollette elettriche.** L'articolo 30 prevede che l'Autorità ridetermini le tariffe di distribuzione e misura dell'energia elettrica al fine di:

- azzerare le attuali quote fisse indipendenti dalla potenza relative alle tariffe di rete e agli oneri generali per tutti i clienti non domestici alimentati in bassa tensione;
- Per i soli clienti non domestici alimentati in bassa tensione con potenza disponibile superiore a 3,3 kW, le tariffe di rete e gli oneri generali saranno rideterminate al fine di ridurre ulteriormente la spesa applicando una potenza "virtuale" fissata convenzionalmente pari a 3 kW, senza che a ciò corrisponda alcuna limitazione ai prelievi da parte dei medesimi clienti.

La norma, che riguarda **un periodo di tre mesi a partire da maggio 2020** ed ha carattere transitorio e urgente, permette la tempestiva applicazione della misura semplificandone l'iter procedimentale e provvedendo a dare copertura mediante il ricorso al bilancio dello Stato.

**Super ammortamento: proroga della consegna beni strumentali.** Ai fini della maggiorazione del 30% del costo di acquisizione di beni strumentali materiali nuovi ("super ammortamento"), l'articolo 50 proroga dal 30 giugno al **31 dicembre 2020** il termine per la loro consegna, sempre che entro il 31 dicembre 2019 il relativo ordine sia stato accettato dal venditore e sia avvenuto il pagamento di acconti per almeno il 20% del costo complessivo (articolo 1, DI 34/2019).

**Iva su cessione beni anti Covid.** L'articolo 124, prevede l'inserimento delle **mascherine e di altri dispositivi di protezione individuale** usati per il contenimento dell'emergenza **Covid-19**, nella lista di quei **beni soggetti ad aliquota ridotta al 5%.**

Inoltre, **in via transitoria**, si prevede l'**esenzione IVA** (aliquota pari a zero), **fino al 31 dicembre 2020, con diritto alla detrazione dell'imposta pagata sugli acquisti e sulle importazioni di beni e servizi afferenti operazioni esenti** (ai sensi dell'art. 19, comma 1, del DPR n.633/1972).

I **dispositivi di protezione individuale** elencati dall'art. 130 bis sono inerenti a dispositivi necessari per il contenimento del contagio o per affrontare la malattia conclamata. A titolo esemplificativo i **dispositivi di protezione individuale** elencati dall'art. 130 bis sono inseriti nella Tabella A, parte II bis, allegata al DPR del 26 ottobre 1972 tramite il nuovo comma 1-ter:

- Ventilatori polmonari per terapia intensiva e subintensiva;
- monitor multiparametrico anche da trasporto;
- pompe infusionali per farmaci e pompe peristaltiche per nutrizione enterale;
- mascherine chirurgiche;
- mascherine Ffp2 e Ffp3;
- articoli di abbigliamento protettivo per finalità sanitarie quali guanti in lattice, in vinile e in nitrile e altri; (segue a pag.8)

(segue da pag.7)

- detergenti disinfettanti per mani;
- strumentazione per diagnostica per COVID-19;
- tamponi per analisi cliniche;
- e altri.

**Credito d'imposta spese di sanificazione ambienti di lavoro.** L'articolo 125 del Decreto "Rilancio", modificando l'articolo 64 del DL n. 18/2020, **estende il credito di imposta** per le spese di sanificazione degli ambienti di lavoro **in favore degli enti del terzo settore.**

Si rammenta che l'articolo 64 del DL n. 18 del 17 marzo 2020, ha introdotto un credito d'imposta in riferimento alle spese sostenute per effettuare la sanificazione degli ambienti di lavoro per prevenire i contagi da coronavirus.

A beneficiare del bonus fiscale sono gli esercenti attività d'impresa, coloro che svolgono un'arte o professione e che provvederanno ad assicurare ai propri lavoratori la salubrità degli ambienti di lavoro, adottando misure straordinarie di prevenzione e verrà riconosciuto ai datori di lavoro.

Per tutte le spese agevolabili, il credito d'imposta è pari al 50% per le spese sostenute nel periodo d'imposta 2020, fino ad un massimo di 20.000 euro a beneficiario.

Il credito d'imposta è riconosciuto nel limite complessivo di 50 milioni di euro per il 2020.

La misura non è ancora entrata in funzione, in attesa di un decreto attuativo da adottare entro il 16 aprile 2020, che consentirà di conoscere criteri e modalità di fruizione o eventuali limiti applicativi. per poter fruire dell'agevolazione. I criteri e le modalità di applicazione e fruizione del credito d'imposta saranno stabiliti da un decreto ministeriale, da adottare entro il 16 aprile 2020. L'articolo 30 del DL n.34 estende le spese agevolabili dal credito d'imposta all'acquisto:

- **all'acquisto di dispositivi di protezione individuale** (quali, ad esempio, mascherine chirurgiche, Ffp2 e Ffp3, guanti, visiere di protezione e occhiali protettivi, tute di protezione e calzari),
- **all'acquisto e all'installazione di altri dispositivi di sicurezza** atti a proteggere i lavoratori dall'esposizione accidentale ad agenti biologici o a garantire la distanza di sicurezza interpersonale (quali, ad esempio, barriere e pannelli protettivi). Sono, inoltre, compresi i detergenti mani e i disinfettanti.

**Proroga rideterminazione costo acquisto terreni e partecipazioni.** L'art. 2, comma 2, DL n. 282/2002, modificato dai commi 693 e 694 della legge n.190/2019 (Finanziaria 2020) ha prorogato la possibilità di **rideterminare il costo d'acquisto** di:

- **terreni** edificabili e agricoli posseduti a titolo di proprietà, usufrutto, superficie ed enfiteusi;
- **partecipazioni** non quotate in mercati regolamentati, possedute a titolo di proprietà o usufrutto;
- **alla data dell'1/1/2020**, non in regime d'impresa, da parte di persone fisiche, società semplici e associazioni professionali, nonché di enti non commerciali.

La redazione ed asseverazione della perizia di stima e il versamento dell'imposta sostitutiva è fissato al 30 giugno 2020.

Ora **l'articolo 137 del Decreto "Rilancio"** prevede la possibilità di **un'ulteriore rideterminazione** del costo d'acquisto dei terreni e delle partecipazioni **posseduti alla data del 1° luglio 2020.**

Inoltre, è stabilito al **30 settembre 2020**, la data entro cui provvedere:

- alla **redazione ed all'asseverazione della perizia** di stima;
- al **versamento dell'imposta sostitutiva (1° o unica rata).**

**L'imposta sostitutiva si conferma** nella misure unica dell'**11%.**

Il soggetti che **scelgono la "nuova" determinazione**, potranno effettuare il versamento dell'imposta sostitutiva in un'unica soluzione oppure in 2 o in 3 rate annuali (entro il 30 settembre di ogni anno con la maggiorazione degli interessi del 3% annuo). (segue a pag.9)

(segue da pag.8) **Memorizzazione e trasmissione corrispettivi.** L'art. 2 del Dlgs n. 127/2015 prevede che a decorrere dal 1° gennaio 2020 o **dal 1° luglio 2019 per i soggetti con volume d'affari superiore a 400.000 euro**, che effettuano operazioni di “*commercio al minuto e attività assimilate*”, per le quali non è obbligatoria l'emissione della fattura, se non a richiesta del cliente (art. 22 del DPR n. 633/1972), **assolvono all'obbligo di certificazione dei corrispettivi tramite memorizzazione e trasmissione telematica** tramite i **Registratori Telematici**, predisposti per certificare i corrispettivi di vendita rilasciando i c.d. “**documenti commerciali**” (scontrini con validità commerciale e di garanzia dell'acquisto), ovvero emettendo fattura elettronica se richiesta dal cliente.

Il DL n.34/2019 ha previsto che l'invio telematico **può essere effettuato entro 12 giorni dall'effettuazione dell'operazione**, determinata ai sensi dell'art. 6 del DPR n. 633/1972, fermo restando:

- **l'obbligo giornaliero di memorizzazione dei corrispettivi,**
- **i termini di effettuazione delle liquidazioni periodiche dell'IVA.**

Il medesimo decreto prevede che **nel primo semestre di vigenza dell'obbligo** decorrente dal 1° luglio 2019 per i soggetti con volume di affari superiore a euro 400.000 e dal 1° gennaio 2020 per gli altri soggetti, **le sanzioni non si applicano** in caso di trasmissione telematica dei dati relativi ai corrispettivi giornalieri, **entro il mese successivo a quello di effettuazione dell'operazione, fermi restando i termini di liquidazione dell'imposta sul valore aggiunto.**

In particolare, la sospensione delle sanzioni di cui all'art. 2 comma 6 del D.lgs n.127/2015 **vale per sei mesi in relazione al momento di entrata in vigore dell'obbligo**, pertanto:

- per coloro che hanno un volume d'affari superiore a 400.000 euro, la sospensione delle sanzioni opera dal 1° luglio al 31 dicembre 2019;
- **per tutti gli altri contribuenti**, essa opera dal 1° gennaio al 30 giugno 2020.

Per quest'ultimi, l'**articolo 140 del Decreto “Rilancio”** prevede **la proroga, dal 30 giugno 2020 al 1° gennaio 2021 del periodo di non applicazione delle sanzioni** di cui al comma 6 dell'articolo 2 del D.Lgs n. 127/2015 agli operatori **che non sono in grado di dotarsi entro il 1° luglio 2020 di un registratore telematico** ovvero di utilizzare la procedura web messa a disposizione dall'Agenzia delle Entrate.

Resta fermo l'obbligo, per tali soggetti,

- **di memorizzare giornalmente i corrispettivi.** In assenza di Registratore telematico ciò potrà avvenire: mediante i “vecchi” registratori di cassa già in uso o tramite l'emissione di ricevute fiscali;
- **di trasmettere i dati entro il mese successivo a quello di effettuazione dell'operazione.**

**Inoltre, fino alla messa in uso del registratore telematico permane l'obbligo:**

- di **rilascio al cliente dello scontrino e/o della ricevuta fiscale;**
- di **tenuta del registro dei corrispettivi** di cui all'art. 24 del DPR n. 633/1972;
- di **liquidazione dell'IVA periodica nei termini ordinari.**

**Lotteria dei corrispettivi.** L'articolo 1, comma 540, della legge n. 232/2016, ha previsto per i **privati** che acquistano beni o servizi presso esercenti che trasmettono telematicamente all'Agenzia delle Entrate i corrispettivi possono partecipare all'estrazione a sorte di premi attribuiti con una lotteria nazionale, comunicando il proprio **codice lotteria** all'esercente stesso che lo **riporterà nello scontrino fiscale.** Per **acquisire il codice lotteria** occorre accedere all'area pubblica del “*Portale Lotteria*”, [www.lotteriadegliscontrini.gov.it](http://www.lotteriadegliscontrini.gov.it), messo a disposizione dall'Agenzia delle dogane e dei monopoli. La lotteria degli scontrini prevede estrazioni mensili e annuali; dal 2021 anche estrazioni settimanali. Le estrazioni mensili hanno luogo ogni secondo giovedì del mese. Fa eccezione la prima estrazione mensile, che era prevista per venerdì 7 agosto 2020 e che riguardava tutti i corrispettivi trasmessi e registrati al Sistema Lotteria dal 1° al 31 luglio 2020 (entro le ore 23:59). (segue a pag.10)

(segue da pag.8) L'articolo 141 del Decreto "Rilancio" prevede **lo slittamento dal 1 luglio 2020 al 1 gennaio 2021** della decorrenza della lotteria dei corrispettivi. dall'Amministrazione finanziaria dovrà essere reso noto un nuovo calendario. La proroga si è resa necessaria per la chiusura di gran parte degli esercizi commerciali (soprattutto di piccole dimensioni) e il contenimento degli spostamenti non essenziali, che rende difficoltosa la distribuzione e l'attivazione dei registratori telematici, mettendo a rischio la possibilità per la totalità degli esercenti con volume d'affari inferiore a 400.000 euro di dotarsi di tale strumento e, quindi, poter trasmettere i dati della lotteria a partire dal 1° luglio 2020.

**Eenzione IMU per il settore turistico-alberghiero.** L'articolo 177 del Decreto Rilancio prevede **l'esenzione dal pagamento della 1° rata dell'IMU** (in scadenza il 16 giugno) esclusivamente per:

- a) **gli immobili adibiti a stabilimenti balneari marittimi, lacuali e fluviali, nonché gli immobili degli stabilimenti termali;**
- b) **gli immobili rientranti nella categoria catastale D/2 e gli immobili degli agriturismi, dei villaggi turistici, degli ostelli della gioventù e dei campeggi, a condizione che i relativi proprietari siano anche gestori delle attività ivi esercitate.**

**Rinvio della liquidazione automatizzata dell'imposta di bollo.** L'articolo 143 fa slittare di **un anno** l'applicazione della norma (articolo 12-novies, DI 34/2019) che introduce una procedura di integrazione, da parte dell'Agenzia delle entrate, dell'imposta di bollo dovuta sulle fatture elettroniche trasmesse tramite il Sistema di interscambio senza l'annotazione di assolvimento dell'imposta e la disciplina sanzionatoria in caso di ritardato, omesso o insufficiente versamento del tributo dovuto. L'avvio è ora fissato per le fatture inviate a partire dal **1° gennaio 2021**.

**Sospensione del versamento a seguito del controllo automatizzato e formale delle dichiarazioni.** L'articolo 144 rinvia al **16 settembre 2020**, senza applicazione di sanzioni e interessi, il pagamento degli "avvisi bonari", ossia delle somme chieste con le comunicazioni degli esiti della liquidazione e del controllo formale delle dichiarazioni (articoli 2, 3, 3 bis, Dlgs 462/1997), in scadenza tra l'8 marzo e il 31 maggio 2020. Si potrà versare in un'unica soluzione o in **quattro rate mensili** di pari importo, a decorrere dal mese di settembre.

**Modifica agli ISA.** L'articolo 148 dispone l'adozione di misure in materia di Isa per tener conto, relativamente ai periodi d'imposta 2020 e 2021, degli effetti correlati all'emergenza sanitaria, come l'individuazione di nuove cause di esclusione dalla loro applicazione e quella di ulteriori dati e informazioni per migliorare la valutazione dello stato di crisi individuale. Spostati, poi, i termini per l'approvazione degli Isa e la loro eventuale integrazione, rispettivamente al 31 marzo e al 30 aprile dell'anno successivo a quello di applicazione. Infine, nel definire le strategie di controllo per il 2018, Guardia di finanza e Agenzia delle entrate dovranno considerare anche il livello di affidabilità fiscale derivante dall'applicazione degli Isa per il successivo periodo d'imposta 2019; allo stesso modo, per il 2020, andrà tenuto conto anche del livello di affidabilità più elevato derivante dall'applicazione degli indici per i precedenti periodi d'imposta 2018 e 2019.

**Sospensione dei versamenti a seguito di atti di accertamento, conciliazione, rettifica e liquidazione.** Prorogati i termini di versamento, in scadenza nel periodo **dal 9 marzo al 31 maggio 2020**, delle somme dovute a seguito di accertamento con adesione, mediazioni, conciliazioni, recupero di crediti di imposta e avvisi di liquidazione cui non è applicabile la riduzione delle sanzioni. Le stesse andranno versate, senza applicazione di sanzioni e interessi, in un'unica soluzione entro il **16 settembre 2020** ovvero in **quattro rate mensili** di pari importo a partire da quella stessa data. Per tali atti e quelli definibili mediante acquiescenza (articolo 15, Dlgs 218/1997), i cui termini di versamento scadono nel periodo compreso tra il 9 marzo e il 31 maggio 2020, è prorogato al 16 settembre 2020 anche il termine per notificare il **ricorso introduttivo** in commissione tributaria.

(segue da pag.10) Stessa proroga (e medesime modalità e tempistica di versamento) pure per le somme rateali, scadenti tra il 9 marzo e il 31 maggio, dovute in relazione agli atti su indicati e a seguito dell'adesione agli istituti definatori previsti dalla manovra finanziaria 2019 (articoli 1, 2, 6 e 7, Dl 119/2018).



## CONTRIBUTO A FONDO PERDUTO

Al fine di sostenere i soggetti colpiti dall'emergenza epidemiologica "Covid-19", l'art. 25 del Decreto "Rilancio" prevede il riconoscimento di un **contributo a fondo perduto** a favore dei **soggetti esercenti attività:**

- **d'impresa**
- **di lavoro autonomo**
- **di reddito agrario,**

**titolari di partita IVA**, di cui al testo unico delle imposte sui redditi, con ricavi o compensi **non superiori a 5 milioni di euro nel periodo d'imposta 2019** e con un ammontare del **fatturato e dei corrispettivi del mese di aprile 2020 inferiore ai 2/3** dell'ammontare del fatturato e dei corrispettivi del mese di aprile 2019. **Sono esclusi:**

- i soggetti che hanno **cessato l'attività** alla data di presentazione dell'istanza,
- gli **enti pubblici** di cui all'articolo 74,
- gli **Intermediari finanziari e società di partecipazione** (di cui all'articolo 162-bis del Tuir),
- e i **contribuenti che hanno diritto alla percezione delle indennità** previste dagli articoli 27, 38 del decreto legge 17 marzo 2020, n. 18 (Indennità professionisti e lavoratori con rapporto di collaborazione coordinata e continuativa, Indennità lavoratori dello spettacolo),
- **lavoratori dipendenti e i professionisti iscritti agli enti di diritto privato di previdenza obbligatoria** di cui ai decreti legislativi 30 giugno 1994, n. 509 e 10 febbraio 1996, n. 103.

**I soggetti ammessi al contributo**, per poterne usufruire devono verificare le seguenti condizioni:

- **ricavi o compensi non superiori a 5 milioni di euro** nel periodo d'imposta **2019**
- ammontare del **fatturato e dei corrispettivi del mese di aprile 2020 inferiore ai 2/3** dell'ammontare del fatturato e dei corrispettivi del mese di **aprile 2019**. Al fine di determinare correttamente i predetti importi, si fa riferimento alla data di effettuazione dell'operazione di cessione di beni o di prestazione dei servizi.

Il contributo spetta, **indipendentemente dal requisito del calo del fatturato**, ai soggetti che hanno iniziato l'attività **a partire dal 1° gennaio 2019** e ai soggetti che, a far data dall'insorgenza dell'evento calamitoso, **hanno il domicilio fiscale o la sede operativa nel territorio di comuni colpiti** dai predetti eventi i cui stati di emergenza erano ancora in atto alla data di dichiarazione dello stato di emergenza Covid-19 (zone rosse chiuse prima del lockdown). **L'ammontare del contributo a fondo perduto** viene determinato **applicando una percentuale alla differenza** tra l'ammontare del fatturato e dei corrispettivi del **mese di aprile 2020** e l'ammontare del fatturato e dei corrispettivi del **mese di aprile 2019**, pari al:

- **20%** per i soggetti con ricavi o compensi **non superiori a 400.000 euro** nel periodo d'imposta 2019;
- **15%** per i soggetti con ricavi o compensi **superiori a 400.000 euro e fino a 1 milione di euro** nel periodo d'imposta 2019; (segue a pag.10)

(segue da pag.11)

- **10%** per i soggetti con ricavi o compensi **superiori a 1 milione di euro e fino a 5 milioni di euro** nel periodo d'imposta 2019.

**L'ammontare dell'indennizzo avrà comunque un tetto minimo**, ovvero sarà riconosciuto per un importo non inferiore a **1.000 euro** per le **persone fisiche** e a **2.000 euro** per i **soggetti diversi dalle persone fisiche**.

Al fine di ottenere il contributo a fondo perduto, i soggetti interessati dovranno presentare, esclusivamente in via telematica, **un'apposita istanza all'Agenzia delle entrate** con l'indicazione della sussistenza dei requisiti, **entro 60 giorni dalla data di avvio della procedura telematica per la presentazione** della stessa, come verrà definita con un provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate.



### DECRETO RILANCIO PER L'AGRICOLTURA

Nel decreto n.34/2020 (cd "Decreto Rilancio") vi sono molte misure per il comparto primario:

**Fondi emergenziali per settore agroalimentare.** L'emergenza coronavirus ha comportato la chiusura di gran parte degli esercizi pubblici di ristorazione, con una fortissima **contrazione della domanda** di alcuni prodotti e un generale rallentamento delle esportazioni dei prodotti agricoli e agroalimentare.

Per far fronte alla crisi di alcuni settori maggiormente colpiti, tra cui florovivaismo, lattiero-caseario, zootecnico, vitivinicolo, pesca e dell'acquacoltura, il decreto rilancio prevede l'istituzione e l'implementazione:

- **del Fondo emergenziale a tutela delle filiere in crisi.** Nello stato di previsione del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali è istituito un fondo, denominato "Fondo emergenziale a tutela delle filiere in crisi", con una dotazione di 450 milioni di euro per l'anno 2020, finalizzato all'attuazione di interventi di ristoro per i danni subiti dal settore agricolo, della pesca e dell'acquacoltura.
- **Misure a favore della filiera dell'agrumicoltura e dell'allevamento ovino.** La crisi conseguente alla diffusione del COVID-19 ha inciso anche su settori agricoli come l'agrumicoltura e l'allevamento ovino. A tale scopo la norma interviene supportando la filiera degli agrumi attraverso il rifinanziamento del fondo nazionale agrumicolo (5 milioni) e in particolare la misura relativa alla concessione di contributi per il sostegno al ricambio varietale delle aziende agrumicole. Allo stesso tempo si interviene per favorire l'accesso al credito per le imprese di allevamento degli ovini, in modo da garantire liquidità per tutta la fase produttiva.
- **Aiuti all'ammasso privato.** Per fronteggiare la grave crisi che ha investito il settore zootecnico a causa dell'emergenza sanitaria dovuta al Covid-19, nel bilancio del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali è istituito un Fondo con una dotazione di 45 milioni di euro da destinare alla concessione di aiuti all'ammasso privato di latte bovino, bufalino e ovicaprino, oltre ai relativi semilavorati e prodotti trasformati.
- **Del Fondo emergenza alimentare.** Al fine di assicurare la distribuzione delle derrate alimentari per l'emergenza derivante dalla diffusione del virus Covid-19, il Fondo indigeni è incrementato di 250 milioni di euro per l'anno 2020, anche a favore delle aste telematiche, della logistica della vendita diretta del prodotto ittico alla grande distribuzione organizzata e ai punti vendita al dettaglio delle comunità urbane in virtù della chiusura delle aste per l'emergenza da COVID-19 e al fine di sostenere le spese di logistica e magazzinaggio dei prodotti congelati momentaneamente di difficile collocazione sui mercati. (segue a pag.13)

(segue da pag.12) **Anticipo PAC 2014-2020.** Una delle misure più importanti, già presenti nel DL “Cura Italia”, che viene rinnovata dal dl rilancio è l'aumento dal 50% al 70% della misura di anticipazione erogata in attuazione dei regimi di sostegno previsti dalla Politica Agricola Comune (PAC).

La disposizione mira ad uniformare, per l'anno 2020, la misura dell'anticipazione prevista, allo scopo di rendere possibile, a **salvaguardia delle aziende agricole** che non si siano avvalse della facoltà di presentare la domanda semplificata ed abbiano invece presentato l'ordinaria domanda nell'ambito dei regimi di sostegno previsti dalla PAC per l'annualità in corso. Infatti, lo strumento verrà corrisposto:

- a **carattere speciale** e con tempi accelerati e modalità semplificate, a coloro che non hanno potuto completare il processo di presentazione della domanda a causa delle misure restrittive adottate per fronteggiare la pandemia, e per i quali l'anticipazione è corrisposta nella misura del 70% ma calcolata sul valore del portafoglio titoli 2019;
- a **carattere ordinario** e con tempi e modalità fissati a regime.

**Settore Vitivinicolo.** La crisi di mercato, dovuta soprattutto al blocco dei canali Horeca, ha fatto registrare livelli elevati di giacenze in cantina, che andranno sicuramente ad incidere in modo significativo sull'equilibrio domanda/offerta del settore anche per le prossime campagne. La situazione è stata ulteriormente aggravata dal **fermo dell'attività agrituristica**, voce sempre più significativa del bilancio aziendale.

Considerando il contesto, per far fronte alla crisi di mercato nel settore vitivinicolo è stato deciso lo stanziamento di 100 milioni di euro per il 2020, da destinare alle imprese viticole obbligate alla tenuta del Registro telematico che si impegnano alla riduzione volontaria della produzione di uve destinate a vini a denominazione di origine e a indicazione geografica, attraverso la pratica della vendemmia verde. La riduzione di produzione di uve da vinificare non può essere inferiore al 15% rispetto al valore medio delle quantità prodotte negli ultimi 5 anni, escludendo le campagne con produzione massima e minima.

La misura consentirà di dare equilibrio al mercato, assicurare un sostegno economico all'azienda e, soprattutto, incidere in maniera sostanziale migliorando la qualità della produzione vitivinicola, che avrà migliori possibilità di affermarsi sui mercati.

**Promozione lavoro agricolo, indennità e CISOA.** Per la **promozione del lavoro agricolo** il decreto rilancio prevede che i percettori di ammortizzatori sociali, limitatamente al periodo di sospensione a zero ore della prestazione lavorativa, di NASPI e DIS-COLL nonché di reddito di cittadinanza possano stipulare con i datori di lavoro del settore contratti a termine non superiori a 30 giorni, rinnovabili per ulteriori 30 giorni, senza subire la perdita o la riduzione dei benefici previsti, nel limite di 2.000 euro per l'anno 2020. Inoltre:

- ai lavoratori del settore agricolo già beneficiari per il mese di marzo dell'indennità di cui all'articolo 30 del decreto-legge 18 marzo del 2020, n. 18, pari a 600 euro, è erogata per il mese di aprile 2020 un'**indennità di importo pari a 500 euro**;
- la deroga ai limiti di fruizione del trattamento di **cassa integrazione salariale operai agricoli (CISOA)**, richiesto per eventi riconducibili all'emergenza epidemiologica da Covid-19, che viene concesso per un periodo massimo di 120 giorni, dal 23 febbraio 2020 al 31 dicembre 2020, ed è neutralizzato ai fini delle successive richieste.

A proposito del regime quadro di aiuti, previsto nel decreto rilancio, le regioni e le provincie autonome, gli altri enti territoriali, le Camere di commercio possono adottare misure di **aiuto dirette**, a valere sulle proprie risorse, fino a un importo di 800.000 euro per impresa, concesse sotto forma di sovvenzioni dirette, agevolazioni fiscali e di pagamento o in altre forme, quali anticipi rimborsabili, garanzie, prestiti e partecipazioni. Gli aiuti non possono superare l'importo di **120.000 euro** per ogni **impresa della pesca e dell'acquacoltura** e **100.000 euro** per ogni impresa di produzione di **prodotti agricoli**.

(segue a pag.14)

(segue da pag.13) **Mutui consorzi di bonifica ed enti irrigui.** Considerando che sono stati sospesi i pagamenti dei contributi dovuti per il servizio di bonifica idraulica, i consorzi di bonifica potranno utilizzare i soldi che hanno in cassa risparmiati negli anni scorsi per eseguire interventi di manutenzione ordinaria della rete di distribuzione dell'acqua. Questi soggetti per finanziarsi potranno stipulare contratti di mutuo con Cassa depositi e prestiti o altri istituti finanziari abilitati per lo svolgimento dei propri compiti istituzionali, con esclusione della possibilità di assunzioni di personale anche in presenza di carenza di organico.

I mutui saranno concessi per un importo massimo di 500 milioni di euro, con capitale da restituire in rate annuali di pari importo per cinque anni a decorrere dal 2021 e fino al 2025.

Gli interessi, a carico del bilancio dello Stato, che maturano nel corso del periodo di utilizzo del finanziamento, con decorrenza dal giorno successivo alla erogazione, saranno determinati, nel limite massimo complessivo di 10 milioni di euro annui.

**Indennizzi agli agriturismi.** Il Decreto Rilancio prevede un contributo straordinario alle imprese agricole autorizzate all'esercizio dell'attività agrituristica per ogni mancata presenza, determinata dalla **differenza tra le presenze effettive del periodo gennaio-giugno 2019 e quelle del medesimo periodo del 2020** e alle altre aziende agrituristiche che non offrono servizio di alloggio, attribuendo alle stesse la percentuale di riduzione media calcolata a livello regionale per le strutture con alloggio. La dotazione per il 2020 è di 80 milioni di euro.

**Altre Disposizioni.** Nel breve periodo sarà definito un codice Ateco che rappresenti, nell'ambito agricolo, le nuove pratiche colturali fuori suolo (coltivazioni idroponica e acquaponica), per le quali è necessaria valorizzazione e promozione.

Con effetto retroattivo per i giudizi non definiti, in caso di esercizio del diritto di prelazione da parte del Coltivatore diretto (vendita di fondo rustico confinante), il versamento del prezzo di acquisto deve essere effettuato entro il termine di sei mesi (era tre mesi), decorrenti dal trentesimo giorno dall'avvenuta notifica da parte del proprietario, fatta salva diversa pattuizione tra le parti.

Al fine di favorire l'emersione di prestazioni da lavoro dipendente in agricoltura non denunciate, alle retribuzioni relative alle giornate lavorative denunciate oltre il numero di 182, si applica un'imposta sostitutiva dell'imposta sul reddito delle persone fisiche e delle addizionali regionale e comunale pari al 10%. Questa misura è soggetta all'emanazione di un Decreto ministeriale entro 90 giorni dall'entrata in vigore del Decreto Rilancio.

Per le imprese situate nelle zone montane, l'impegno di lavoro di persone, a titolo completamente gratuito, si applica **non oltre il 31 luglio** a prescindere dal rapporto di parentela ed affinità.



#### INVIO TARDIVO FATTURE IMMEDIATE

L'articolo 7, lettera h), Dl n. 70/2011 prevede che "i versamenti e gli adempimenti, anche se solo telematici, previsti da norme riguardanti l'Amministrazione economico-finanziaria che scadono il sabato o in un giorno festivo sono sempre rinviati al primo giorno lavorativo successivo". L'Agenzia delle entrate con la **risposta n. 129 del 14 maggio 2020**, chiarisce che non è possibile applicare tale disposizione normativa, alla trasmissione al sistema d'interscambio (Sdi) della fattura immediata, eseguita oltre il dodicesimo giorno dall'effettuazione dell'operazione.

Secondo l'Agenzia, infatti, la disposizione riguarda **solo gli adempimenti che il contribuente deve assolvere nei confronti dell'amministrazione finanziaria**, mentre la fattura (analogica o elettronica) è destinata alla controparte contrattuale, affinché quest'ultima possa esercitare alcuni diritti fiscalmente riconosciuti (detrazione dell'Iva e deduzione del costo). (segue a pag.15)

(segue da pag.14) Pertanto, ai tempi di trasmissione dei documenti contabili in questione, si applica il comma 4 dell'articolo 21 del decreto Iva.

In particolare, da questa disposizione si ricava che la fattura deve riportare la data di effettuazione delle operazioni ed essere emessa entro dodici giorni da questa.

Nel caso di fatture elettroniche, attratte nel perimetro dell'articolo 21, il chiarimento è contenuto nella circolare n. 14/2019, nella quale è stato precisato che *“la facoltà di emettere la fattura entro dodici giorni riguarda tutte le fatture, comprese quelle elettroniche veicolate tramite Sdi”*. In tale circostanza nel documento deve essere indicata la data dell'operazione mentre la data di emissione è valorizzata direttamente dallo Sdi all'atto della trasmissione del file al sistema.

Tanto premesso, è evidente che alla trasmissione effettuata oltre i termini, si applicano le sanzioni previste dall'articolo 6 del Dlgs n. 471/1997. Per la precisione, quella stabilita nel comma 1, ultimo periodo stesso articolo, fissata tra i 250 e i 2.0000 euro quando la violazione non ha inciso sulla corretta liquidazione del tributo. Il contribuente, comunque, potrà ridurre la penalità avvalendosi dell'istituto del ravvedimento operoso, regolato dall'articolo 13, del Dlgs n. 472/1997.



#### CREDITO D'IMPOSTA PER ACQUISTO RT IN DICHIARAZIONE

L'art. 2, c. 6-quinquies, del D. Lgs. n.127/2015 ha previsto, per gli anni 2019 e 2020, un credito d'imposta per l'acquisto o l'adattamento dei registratori di cassa telematici. Il beneficio è pari, per ogni strumento, al 50% della spesa sostenuta (comprensiva di IVA nella misura in cui l'imposta non ha formato oggetto di detrazione in capo all'acquirente) fino ad un **massimo di 250 euro** in caso di acquisto e **di 50 euro** in caso di adattamento.

Per averne diritto è necessario che il pagamento avvenga con gli strumenti tracciabili (bonifico, carte di debito e di credito, ecc.) di cui al provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle entrate Prot. n. 73203 del 4 aprile 2018.

E' utilizzabile esclusivamente in compensazione in F24 (codice tributo 6899) a partire alla prima liquidazione periodica dell'IVA successiva al mese in cui è registrata la fattura relativa all'acquisto o all'adattamento degli strumenti, ovvero, qualora il soggetto passivo sia esonerato ex lege da tale adempimento, successiva al mese di acquisto/adattamento e di suo avvenuto pagamento. Quindi, ad esempio, per un contribuente che liquida l'IVA mensilmente, in caso di acquisto del registratore avvenuto a settembre 2019, con pagamento e fattura registrata a settembre stesso, poteva utilizzare il credito in compensazione già a partire dal 16 ottobre 2019.

#### **L'indicazione del credito RT in dichiarazione dei Redditi**

Il credito in commento va riportato **nella dichiarazione dei redditi dell'anno d'imposta in cui è stata sostenuta la spesa** e nella dichiarazione degli anni d'imposta successivi, fino a quando se ne conclude l'utilizzo.

Con riferimento **agli acquisti o adattamenti fatti nel 2019** esso, dunque, troverà spazio nel **Modello Redditi PF/2020 da presentare quest'anno** e riferito al periodo d'imposta scorso. **Andrà riportato al quadro RU con il codice F9**. Quest'ultimo andrà indicato al campo 1 del rigo RU1.

Il credito spettante andrà riportato al rigo RU5 (colonna 3) e in RU6 andrà indicato il credito utilizzato in compensazione nel periodo d'imposta 2019. Infine in RU12, si riporterà l'ammontare del credito residuo da riportare nella successiva dichiarazione (Modello Redditi PF/2021). Laddove nel 2019 sia stato utilizzato integralmente il credito non andrà compilato quest'ultimo rigo.

Si ricorda che le modalità operative in merito all'utilizzo del credito sono state definite con il Provv.to dell'Agenzia delle Entrate Prot. n. 49842 del 28 febbraio 2019. (segue a pag.16)

(segue da pag.15) A tal proposito è anche utile rammentare che all'utilizzo in compensazione non si applicano i limiti di cui all'articolo 1, comma 53, della legge n. 244/2007 (ai sensi del quale i crediti d'imposta da indicare nel quadro RU della dichiarazione dei redditi possono essere utilizzati nel limite annuale di 250.000 euro) e all'articolo 34 della legge n. 388/2000, come aumentato dall'articolo 9, comma 2, del decreto-legge n. 35/2013, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 64/2013 (a norma del quale il limite massimo dei crediti di imposta e dei contributi compensabili in F24, ovvero rimborsabili ai soggetti intestatari di conto fiscale, è fissato in 700.000 euro per ciascun anno solare). Inoltre, il modello F24 contenente la compensazione è da presentarsi esclusivamente per il **tramite dei servizi telematici dell'Agenzia delle Entrate**.



### NUOVI CODICI UNIEMENS

L'Inps con il Messaggio n. 2093 del 20 maggio 2020, ha comunicato **alcune modifiche** riguardanti i **codici contratto nel flusso Uniemens**. I nuovi codici dell'elemento <CodiceContratto> di <DenunciaIndividuale> del flusso di denuncia Uniemens, da utilizzare a partire **dal periodo di paga giugno 2020** sono i seguenti:

- 295, relativo al “CCNL piccole e medie imprese e artigiane cooperative del comparto dell’edilizia – CNL, ONASPI, QSS EUREKA SICUREZZA”;
- 296, relativo al “CCNL per i dipendenti degli istituti investigativi privati e delle agenzie di sicurezza sussidiaria o complementare – FEDERPOL, SISTEMA IMPRESA”;
- 297, relativo al “CCNL per i medici dipendenti delle case di cura private laiche e religiose e da centri di riabilitazione – UNIMPRESA”;
- 298, relativo al “CCNL micro, piccole e medie imprese della trasformazione dei prodotti agricoli e zootecnici e della lavorazione dei prodotti alimentari – UNIMPRESA”;
- 299, relativo al “CCNL aziende facility management dell’artigianato, delle piccole e medie imprese e della cooperazione – FEDIMPRESA”.

Inoltre **viene aggiornata, con la medesima decorrenza, la descrizione dei contratti** identificati dai seguenti codici:

- 043, “CCNL imprese della distribuzione cooperativa - ANCC COOP, CONFCOOPERATIVE, AGCI”;
- 115, “CCNL piccola e media industria metalmeccanica ed installazione di impianti – UNIONMECCANICA, CONFAPI”;
- 119, “CCNL imprese di pulizia e servizi integrati/multiservizi - ANIP CONFINDUSTRIA, LEGACOOP PRODUZIONE E SERVIZI, CONFCOOPERATIVE FEDERLAVORO E SERVIZI, AGCI SERVIZI, UNIONSERVIZI CONFAPI”;
- 201, “CCNL cooperative del settore socio sanitario assistenziale educativo e di inserimento lavorativo - AGCI SOLIDARIETÀ, CONFCOOPERATIVE FEDERSOLIDARIETÀ, LEGACOOPSOCIALI”;
- 267, “CCNL per la categoria delle agenzie di somministrazione di lavoro – ASSOLAVORO”.

Si ricorda che per i lavoratori somministrati deve essere indicato nell'elemento <CodiceContratto> il contratto collettivo nazionale di lavoro che disciplina il rapporto di lavoro intercorrente tra l'Agenzia di somministrazione e il lavoratore in somministrazione e non il contratto applicato dal soggetto utilizzatore. Infine, sempre a partire da giugno 2020 vengono **disattivati i seguenti codici contratto** per le sottoesposte motivazioni:

- 208, “CCNL lavoro domestico”, in quanto relativo a rapporti di lavoro non oggetto di dichiarazione mensile su Uniemens;
- 444, 461, 462, 465 e 466 in quanto relativi a contratti non più in vigore.



## DECRETO RILANCIO PER I PRIVATI

Il Decreto Rilancio (DL n.34 del 19/05/2020), prevede specifiche norme fiscali per il privato.

**Ampliamento degli utilizzatori del mod.730 “senza sostituto”.** L’art. 51-bis, D.L. 21 giugno 2013 convertito in legge 9 agosto 2013, n. 98, **consente, ai soggetti titolari di redditi di lavoro dipendente e assimilati** di cui agli artt. 49 e 50, comma 1, lett. a), c), c-bis), d), g) con esclusione delle indennità percepite dai membri del Parlamento europeo, i) e l), TUIR, **anche se privi di sostituto d’imposta, di utilizzare il Mod. 730 sia in presenza di un credito che di un debito d’imposta.** Come chiarito dalla Risoluzione n.57/E/2014 la **condizione di “assenza di un sostituto d’imposta...” che possa effettuare i conguagli, deve essere presente: al momento della presentazione della dichiarazione al CAF o professionista abilitato e (dal 2020) “... dal mese di presentazione della dichiarazione al terzo mese successivo).**

In considerazione della gravità della situazione economica che sta investendo le imprese che potrebbe determinare **anche l’impossibilità per molti sostituti di effettuare i conguagli** derivanti dalla presentazione del 730, al fine di evitare un ulteriore danno al contribuente, **con riferimento al periodo d’imposta 2019, l’articolo 159 del Decreto “Rilancio” prevede: con riferimento al periodo d’imposta 2019, l’articolo 159 del Decreto “Rilancio” la possibilità di presentazione del Modello 730/2020 nella modalità “senza sostituto” anche in presenza di un sostituto d’imposta tenuto a effettuare il conguaglio.**

**Si conferma, nel caso di 730 presentato dai lavoratori dipendenti privi di un sostituto d’imposta che possa effettuare il conguaglio:**

- **se emerge un debito**, il soggetto che presta l’assistenza fiscale (CAF o professionista):
  - trasmette telematicamente la delega di versamento utilizzando i servizi telematici dell’Agenzia delle Entrate;
  - in alternativa, **entro il decimo giorno antecedente la scadenza del termine di pagamento, consegna la delega di versamento compilata al contribuente**, che effettua il pagamento presso qualsiasi sportello di banche convenzionate, uffici postali o agenti della riscossione oppure, in via telematica, utilizzando i servizi online dell’Agenzia delle Entrate o del sistema bancario e postale;
- **se emerge un credito**, il rimborso è **eseguito direttamente dall’Amministrazione finanziaria:**
  - se il contribuente **ha comunicato** all’Agenzia delle Entrate **le coordinate del suo conto corrente** bancario o postale (codice IBAN) attraverso il modello reperibile sul sito dell’Agenzia, **il rimborso viene accreditato direttamente su quel conto.**
  - **Se non sono state fornite le coordinate del conto corrente, il rimborso è erogato tramite titoli di credito a copertura garantita emessi da Poste Italiane S.p.A.”**

**Bonus “Renzi” e Trattamento integrativo.** Il “*bonus Renzi*” di 80 euro (articolo 13, comma 1-bis, Tuir) e il **trattamento integrativo** di 100 euro che lo sostituirà dal prossimo 1° luglio 2020, spettano ai lavoratori dipendenti in possesso dei necessari requisiti **anche se gli stessi risultano incapienti a causa del minor reddito di lavoro prodotto nel 2020** per le conseguenze connesse al COVID-19.

Il datore di lavoro, pertanto, deve riconoscerli con riferimento al periodo nel quale il lavoratore fruisce delle misure di sostegno contenute nel DL n.18/2020, assumendo, al loro posto, la retribuzione contrattuale **che sarebbe spettata in assenza dell’emergenza sanitaria.**

Il “*bonus Renzi*” non percepito nel periodo in cui si è fruito delle misure a sostegno del lavoro, dovrà essere corrisposto dal sostituto d’imposta a partire dalla prima retribuzione utile e, comunque, entro il termine per effettuare le operazioni di conguaglio. (*segue a pag.18*)

(segue da pag.17) **Bonus Vacanze 2020.** L'articolo 176 prevede per il 2020 il riconoscimento di un credito (Tax credit vacanze) nella misura massima di 500 euro in favore dei nuclei familiari con ISEE in corso di validità, **ordinario o corrente**, non superiore a 40.000 euro, **per il pagamento di** servizi offerti in ambito nazionale:

- dalle **imprese turistico ricettive**,
- nonché dagli **agriturismo**,
- e dai **bed & breakfast** in possesso dei titoli prescritti dalla normativa nazionale e regionale per l'esercizio dell'attività turistico ricettiva.

Il credito è utilizzabile **dal 1° luglio al 31 dicembre 2020** da un solo componente per nucleo familiare, ed è attribuito nella **misura massima di 500 euro** per ogni nucleo familiare, l'importo del quale **diminuisce per nuclei familiari più ristretti**, ovvero:

- per **nuclei familiari composti da due persone** il credito scende a **300,00 euro**,
- per **nuclei familiari composti da una persona** il credito scende a **150 euro**.

Il credito è riconosciuto, a pena di decadenza alle seguenti condizioni:

1. **le spese devono essere sostenute in un'unica soluzione** in relazione ai **servizi resi da una singola impresa turistico ricettiva**, da un singolo agriturismo o da un singolo bed & breakfast;
2. il **totale del corrispettivo** deve essere documentato da **fattura elettronica o documento commerciale**, nel quale è indicato il codice fiscale del soggetto che intende fruire del credito;
3. il pagamento del servizio deve essere corrisposto **senza l'ausilio, l'intervento o l'intermediazione di soggetti che gestiscono piattaforme o portali telematici diversi da agenzie di viaggio e tour operator**.

Il credito è fruibile:

- nella misura dell'**80%**, d'intesa con la struttura presso il quale i servizi sono fruiti, **sotto forma di sconto sul corrispettivo** dovuto,
- e per il **20% in forma di detrazione di imposta** in sede di dichiarazione dei redditi.

Lo sconto viene poi rimborsato alla struttura ricettiva che ha fornito i servizi, **sotto forma di credito d'imposta da utilizzare esclusivamente in compensazione**, con la possibilità di successive cessioni a terzi, anche diversi dai propri fornitori di beni e servizi, nonché ad istituti di credito o intermediari finanziari.

**Sismabonus e Ecobonus al 110%.** Con riferimento alle spese sostenute **dal 1° luglio 2020 al 31 dicembre 2021**, l'articolo 119 ha elevato al 110% l'aliquota della detrazione spettante per specifici interventi di riqualificazione energetica, riduzione del rischio sismico, installazione di impianti fotovoltaici e installazione di colonnine per la ricarica di veicoli elettrici.

Il beneficio andrà ripartito in 5 rate annuali di pari importo, con possibilità di optare per la cessione ad altri soggetti del credito corrispondente alla detrazione (un provvedimento delle Entrate indicherà le modalità attuative) oppure per lo sconto in fattura, di ammontare pari alla detrazione, praticato dal fornitore, il quale potrà recuperare la somma sotto forma di credito d'imposta, con facoltà di successiva cessione.

In materia di **riqualificazione energetica**, questi gli interventi agevolabili, purché rispettosi di determinati requisiti tecnici (da stabilire) e tali da consentire il miglioramento di almeno due classi energetiche dell'edificio, ovvero, se non possibile, il conseguimento della classe energetica più alta (da dimostrare mediante **l'attestato di prestazione energetica asseverato da un tecnico abilitato**):

1. **interventi di isolamento termico** delle superfici opache verticali e orizzontali che interessano l'involucro dell'edificio con un'incidenza superiore al 25% della superficie disperdente lorda, vale a dire il "cappotto termico" (spesa massima agevolabile: 60.000 euro moltiplicato il numero delle unità immobiliari che compongono l'edificio);

(segue a pag.19)

(segue da pag.18)

2. **interventi sulle parti comuni degli edifici** per la sostituzione di impianti di climatizzazione invernale esistenti con impianti centralizzati per il riscaldamento, il raffrescamento o la fornitura di acqua calda sanitaria a condensazione, con efficienza almeno pari alla classe A di prodotto, anche abbinati all'installazione di impianti fotovoltaici e relativi sistemi di accumulo, o con impianti di microgenerazione (spesa massima: 30mila euro moltiplicato il numero delle unità immobiliari che compongono l'edificio);
3. **interventi sugli edifici unifamiliari** per la sostituzione degli impianti di climatizzazione invernale esistenti con impianti per il riscaldamento, il raffrescamento o la fornitura di acqua calda sanitaria a pompa di calore, compresi gli impianti ibridi o geotermici, anche abbinati all'installazione di impianti fotovoltaici e relativi sistemi di accumulo, o con impianti di microgenerazione (spesa massima: 30.000 euro).

In presenza di uno di questi interventi, l'aliquota del 110% spetta anche per tutti gli eventuali altri interventi di riqualificazione energetica, come l'installazione di pannelli solari o di schermature solari, la sostituzione degli infissi.

Per quanto riguarda gli interventi effettuati da persone fisiche, gli stessi devono avvenire al di fuori dell'esercizio di attività d'impresa, arte o professione; **non fruiscono del maxi ecobonus, gli interventi su edifici unifamiliari diversi da quello adibito ad abitazione principale.**

Per quanto riguarda il **sismabonus**, la detrazione è elevata al 110%, purché gli edifici **siano** ubicati in zona sismica 1, 2, 3 (esclusa la 4).

In caso di cessione del corrispondente credito a un'impresa di assicurazione e di contestuale stipula di una polizza contro il rischio di eventi calamitosi, la detrazione per quest'ultima prevista dal Tuir (articolo 15, comma 1, lettera f-bis) spetta nella misura del 90%, anziché del 19%. Detrazione del 110% anche per l'installazione di **impianti fotovoltaici** e relativi sistemi di accumulo (anche non contestuale), a condizione che:

- la stessa avvenga **congiuntamente a uno degli interventi indicati in precedenza** e
- l'energia non autoconsumata in sito sia ceduta in favore del Gse (spesa massima agevolabile: 48.000 euro, con tetto di 2.400 euro per ogni kW di potenza nominale).

Purché effettuata **assieme a uno dei tre interventi principali**, anche l'installazione di infrastrutture per la **ricarica di veicoli elettrici** negli edifici dà diritto allo sconto fiscale del 110%.

Nei confronti dei tecnici abilitati e dei professionisti che rilasciano attestazioni e asseverazioni ai fini dell'ecobonus e del sismabonus, è prevista, in caso di accertata infedeltà degli stessi, una **sanzione pecuniaria** da un minimo di 2.000 euro a un massimo di 15.000 euro per ogni documento non veritiero, ferma restando l'applicazione delle sanzioni penali, laddove il fatto costituisca reato.

In via sperimentale e in deroga alle vigenti disposizioni in materia di cessione del credito e di sconto in fattura (articoli 14 e 16, Dl 63/2013), l'articolo 121 prevede la possibilità, per il contribuente che ha diritto ad alcune detrazioni fiscali per spese sostenute negli anni 2020 e 2021, di optare, alternativamente:

- per un contributo di pari ammontare, sotto forma di **sconto sul corrispettivo** dovuto, anticipato dal fornitore che ha effettuato gli interventi (e da quest'ultimo recuperato come credito d'imposta, con facoltà di successiva cessione a ulteriori soggetti, compresi istituti di credito e altri intermediari finanziari),
- per la trasformazione dell'importo della detrazione in un **credito d'imposta** da utilizzare anche in compensazione, con facoltà di successive cessioni a soggetti terzi, inclusi istituti di credito e altri intermediari finanziari.

Un provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate **dovrà definire le modalità attuative della norma.**

## Nuova IMU 2020



Scadenza  
acconto  
il 16 giugno

### ACCONTO IMU 2020

La legge di Bilancio 2020 **ha abolito a decorrere dall'anno 2020, la IUC con contestuale eliminazione della TASI (tassa sui servizi indivisibili)**, di cui era una componente, **ad eccezione** delle disposizioni relative **alla TARI (tassa sui rifiuti)**. Al contempo, è stata **formulata la nuova disciplina IMU**.

Di conseguenza, **a decorrere dal 1° gennaio 2020**, non essendo più in vigore la TASI, vengono meno anche le ripartizioni del tributo fissate dall'art. 1, comma 681, della Legge n. 147/2013 tra il titolare del diritto reale e l'occupante, **mentre l'IMU continua ad essere dovuta dal solo titolare del diritto reale**, secondo le regole ordinarie.

Con la **circolare n. 1/DF del 18 marzo 2020** il Dipartimento delle Finanze del MEF ha reso le prime risposte sulla disciplina della nuova IMU.

Il comma 762 della Legge di bilancio 2020 **conferma le regole per il pagamento dell'imposta in due rate, ossia 16 giugno 2020 per l'acconto e 16 dicembre 2020 per il saldo**.

**Acconto con metodo storico.** Ordinariamente, il versamento della prima rata è pari all'imposta dovuta per il primo semestre applicando l'aliquota e la detrazione dei dodici mesi dell'anno precedente, **tuttavia, in sede di prima applicazione dell'imposta, la prima rata da corrispondere è pari alla metà di quanto versato a titolo di IMU e TASI per l'anno 2019**. Come indicato nella Circolare 1/DF del 18 marzo 2020, per quota TASI si intende solo la quota dovuta nel 2019 dal proprietario, a prescindere dalla quota eventualmente dovuta dall'inquilino.

**Acconto con il metodo previsionale.** La circolare n. 1/DF del 18 marzo 2020 individua **alcune specifiche casistiche** in cui il contribuente può prendere in considerazione, **la reale situazione immobiliare del primo semestre 2020:**

a) **immobile ceduto nel corso del 2019:** è possibile utilizzare il metodo storico ma porterebbe a dover versare l'acconto 2020, sebbene in tale anno non si manifesti il presupposto impositivo. Al fine di evitare il verificarsi di una simile situazione (credito), è possibile **applicare il metodo previsionale**, in pratica la soluzione che tenga conto della condizione sussistente al momento del versamento, vale a dire l'assenza del presupposto impositivo;

b) **immobile acquistato nel corso del primo semestre 2020:** è possibile applicare il metodo storico, in tal caso il contribuente non dovrebbe versare alcunché in occasione della prima rata, posto che nel 2019 l'IMU non è stata versata perché non sussisteva il presupposto impositivo. E' anche possibile applicare il metodo previsionale e procedere al versamento dell'acconto sulla base dei mesi di possesso realizzatisi nel primo semestre del 2020, tenendo conto dell'aliquota dell'IMU stabilita per l'anno 2019 (il MEF **sconsiglia** l'uso di quelle 2020 che potrebbero essere modificate fino al 28 ottobre 2020).

c) **immobili ceduti e acquistati nelle annualità 2019 e 2020:** se il contribuente ha, al contempo, venduto un immobile nel 2019 e acquistato un altro immobile nel primo semestre del 2020, egli dovrà comunque versare l'acconto 2020 scegliendo tra il metodo storico e quello previsionale.

Nel primo caso egli verserà l'acconto 2020 per l'immobile venduto nel 2019, calcolato in misura pari al 50% della somma corrisposta nel 2019 a titolo di IMU e di TASI, mentre non verserà nulla per quello acquistato nel 2020. Di contro, nella seconda ipotesi verserà l'acconto 2020 per l'immobile acquistato nel primo semestre 2020, calcolato sulla base dei mesi di possesso nel primo semestre del 2020 e tenendo conto dell'aliquota dell'IMU vigente per l'anno 2019, mentre non corrisponderà l'IMU per l'immobile venduto nel 2019.

**N.B.** Il contribuente **dovrà adottare il medesimo criterio per entrambi gli immobili, senza combinare i due criteri**, soprattutto nell'ipotesi in cui detta operazione conduca a non versare alcun acconto.

Si rammenta che **occorre computare per intero il mese durante il quale** (segue a pag. 21)

(segue da pag.20) **il possesso si sia protratto per più della metà dei giorni** di cui il mese stesso è composto. Il giorno di trasferimento del possesso si computa in capo all'acquirente e l'imposta del mese del trasferimento resta **interamente a suo carico nel caso in cui i giorni di possesso risultino uguali a quelli del cedente.**

**Il Saldo del 16 dicembre**, come in passato, il versamento della rata a saldo dell'imposta dovuta per l'intero anno, è eseguito a conguaglio, sulla base delle aliquote risultanti dal prospetto delle aliquote pubblicato nel sito internet del Dipartimento delle finanze del Ministero dell'economia e delle finanze, **alla data del 28 ottobre di ciascun anno.** In caso di mancato rispetto del termine, trovano applicazione i regolamenti e le delibere adottati per l'anno precedente (2019).

**N.B.** Il DL n.34/2020 (cd "Decreto Rilancio") ha previsto **l'abrogazione dal pagamento della prima rata dell'IMU** (in scadenza il 16 giugno) esclusivamente per:

- a) gli immobili adibiti a stabilimenti balneari marittimi, lacuali e fluviali, nonché gli immobili degli stabilimenti termali;
- b) **gli immobili rientranti nella categoria catastale D/2 e gli immobili degli agriturismi, dei villaggi turistici, degli ostelli della gioventù e dei campeggi, a condizione che i relativi proprietari siano anche gestori delle attività ivi esercitate.**

**Modalità di versamento.** Il versamento può essere effettuato in una unica soluzione, dal **1° maggio ed entro il 16 giugno (quest'anno da evitare perché non si conoscono le aliquote 2020)**, oppure in due rate, la prima in acconto fra il **1° maggio e il 16 giugno**, la seconda a saldo, fra il **1° e il 16 dicembre.**

L'IMU si paga con versamento diretto da parte del contribuente, utilizzando il **modello F24.** Il pagamento mediante modello F24 può essere effettuato anche **online**, oppure attraverso gli **intermediari fiscali abilitati** (commercialisti e consulenti fiscali in genere), utilizzando i seguenti codici tributo IMU:

- 3912 abitazione principale e relative pertinenze (destinatario il Comune);
- 3914 terreni (destinatario il Comune);
- 3916 aree fabbricabili (destinatario il Comune);
- 3918 altri fabbricati (destinatario il Comune);
- 3923 interessi da accertamento (destinatario il Comune) solo in caso di accertamenti;
- 3924 sanzioni da accertamento (destinatario il Comune) solo in caso di accertamenti.

I soggetti **non titolari di partita IVA** possono utilizzare anche il **mod. F24 Semplificato** le cui modalità di compilazione sono le medesime previste per il mod. F24 "ordinario".

Il versamento va effettuato a favore del Comune in cui è ubicato l'immobile al quale l'IMU si riferisce, indicando il relativo codice catastale nel campo "*codice ente/codice comune*". In caso di **versamento effettuato a favore di un Comune sbagliato, è sufficiente comunicare l'errore ai Comuni interessati, affinché gli stessi provvedano a regolarizzare** la situazione.

Con lo stesso mod. F24, compilando più righe, è possibile versare l'imposta dovuta per più immobili, anche se ubicati in Comuni diversi. Infine, quanto dovuto **non può essere rateizzato** (il campo "*Rateazione/mese rif.*" non va compilato).

Il versamento può essere effettuato anche mediante un bollettino postale. In tal caso, il numero di conto corrente (1008857615, uguale per tutti i comuni italiani) e l'intestazione (Pagamento IMU) sono già prestampate. Nel bollettino di c/c/p può essere **indicato 1 solo codice Comune**, quindi, in presenza di più immobili situati in **Comuni diversi**, è necessario utilizzare **tanti bollettini quanti sono i Comuni** ai quali va versata l'IMU mentre se nello **stesso Comune**, è possibile versare l'IMU con un **unico bollettino.**

In ogni caso ai fini dell'obbligo di pagamento valgono le regole ordinarie per il versamento minimo, vale a dire si applica l'art. 25 della legge n. 289 del 2002 che prevede **l'importo minimo di 12 euro** per i tributi degli enti locali. **I Comuni hanno però la facoltà di fissare importi più bassi.** (segue a pag.22)

(segue da pag.21) **La dichiarazione IMU.** La dichiarazione IMU è obbligatoria quando **si** verificano **variazioni che modificano il versamento dell'imposta**, variazioni che il comune non può reperire presso la banca dati catastale e delle quali perciò non potrebbe venire a conoscenza. Questa situazione può avere diverse origini, delle quali le più frequenti sono:

- fabbricati dichiarati inagibili;
- fabbricati che fruiscono di riduzioni di imposta, ad esempio perché assegnati a parenti o locati con regime agevolato (dove il regolamento comunale preveda tali riduzioni);
- fabbricati divenuti di interesse storico;
- in generale, fabbricati per i quali sono intervenute, nel corso dell'anno, modifiche che hanno determinato un diverso calcolo dell'imposta.

La dichiarazione IMU deve essere presentata o trasmessa in via telematica **entro il 30 giugno dell'anno successivo** a quello in cui il possesso degli immobili ha avuto inizio o sono intervenute variazioni rilevanti ai fini della determinazione dell'imposta.

**N.B.** Limitatamente, ai casi in cui il possesso dell'immobile ha avuto inizio o sono intervenute variazioni **nel corso del 2019** il termine per la presentazione della dichiarazione è **fissato al 31 dicembre 2020** ex art. 3-ter del Dl. n. 34/2019.

#### **N.B. Nota IFEL del 21 maggio su Proroga IMU**

L'Ifel (istituto per la Finanza e l'Economia Locale dell'Anci) con la nota del 21 maggio ha fornito le **linee guida ai Comuni** per poter decidere in autonomia se **prorogare** o meno la scadenza IMU.

La proroga è destinata ai **contribuenti che hanno registrato difficoltà economiche** derivanti dall'emergenza sanitaria. Una possibile data viene suggerita dalla stessa Ifel, fissando l'appuntamento per l'**acconto al 30 settembre**, senza l'applicazione di sanzioni e interessi.

I contribuenti però dovranno dimostrare di aver avuto difficoltà economiche, tramite una **comunicazione al Comune** da presentare entro una determinata data (la nota fa riferimento al 31 ottobre come data d'esempio, quindi le informazioni possono essere trasmesse anche dopo la scadenza).

La **proroga** infatti **non può esserci per tutti**: sia per una questione entrate per far quadrare il bilancio degli enti locali, sia perché il **sostegno statale** ai Comuni risulta ancora **incerto**.

La proroga IMU, così come è stata strutturata dall'Ifel, interessa sia le **famiglie** che le **attività economiche** in difficoltà, dando loro la possibilità di "spalmare" le scadenze fiscali su un calendario più comodo.



#### **SALDI E ACCONTI DI GIUGNO**

In premessa occorre rammentare che:

-l'**articolo 20 del DL n.23/2020** prevede che per la generalità dei contribuenti, nel calcolo degli acconti, **non si applicheranno sanzioni e interessi** in caso l'importo degli acconti versati, **siano d'importo inferiore se entro il limite del 20%** rispetto a quello dovuto sulla base delle risultanze della dichiarazione dei redditi e dell'IRAP.

-l'**articolo 24 del DL n.34/2020**, prevede la "cancellazione":

- del **saldo IRAP dovuto per l'anno 2019**, e
- dell'**acconto IRAP relativo al 2020**, che equivale al 40% dell'ammontare dell'imposta dovuta per l'anno 2019,

-per le **imprese, con ricavi** nell'anno d'imposta 2019 **non superiore a 250 milioni e**

(segue a pag.23)

(segue da pag.22)

-per **lavoratori autonomi, con compensi** nell'anno d'imposta 2019 **non superiore a 250 milioni**.

**N.B. La cancellazione non riguarda** gli acconti IRAP 2019 che dovranno essere stati correttamente effettuati.

### **Saldi e acconti di giugno**

Il prossimo **30 giugno 2020**, scade il versamento del saldo 2019 e dell'eventuale primo acconto 2020 delle imposte derivanti dal Modello Redditi: **Ires, Irpef e Irap ecc.**

I versamenti potranno essere effettuati anche entro il **30 luglio 2020** (con la maggiorazione dello 0,40%).

Gli importi che scaturiscono dalla dichiarazione devono essere **versati arrotondandoli all'unità di euro**, così come determinati nella dichiarazione stessa. Non va effettuato alcun pagamento se l'importo risultante dalla dichiarazione, riferito alla singola imposta, è inferiore o uguale a 12 euro, per le somme dovute a titolo di IRPEF e IRES, o a 10,33 euro per le somme da versare a titolo di IRAP. I versamenti vanno effettuati con modello F24, avendo cura di ricordare che ormai il mod. F24 è utilizzabile prevalentemente in formato telematico. Il modello cartaceo (da presentare presso banche, uffici postali e Agenti della Riscossione) è utilizzabile ancora, infatti, per i privati non titolari di partita Iva in assenza di compensazione.

I versamenti in acconto delle imposte sui redditi, non deve essere necessariamente effettuato in due rate, ma può variare, ricorrendo determinati presupposti. Per il calcolo degli acconti è possibile utilizzare o il **metodo storico** oppure il **metodo previsionale**.

Il Metodo Storico. Per stabilire se è dovuto o meno l'acconto **Irpef** per l'anno 2020 occorre controllare l'importo indicato:

- a rigo "**DIFFERENZA**" o "**IRES dovuta o differenza a favore del contribuente**" presente nel quadro RN del mod. REDDITI 2020;
- a rigo "**Totale imposta**" presente nel quadro IR del mod. IRAP 2020.

Il Metodo Previsionale. Qualora si presuma di conseguire un reddito e quindi un'imposta 2020 inferiore rispetto al 2019 è possibile utilizzare il metodo previsionale al fine di versare un acconto inferiore (rispetto a quanto dovuto con il metodo storico), ovvero non effettuare alcun versamento.

Vediamo imposta per imposta:

**Acconto Irpef.** L'acconto Irpef, **pari al 100%**, è dovuto se il rigo "**DIFFERENZA**" **RN34** supera €. 51,65, deve essere versato con una delle seguenti modalità:

- in **unica soluzione** entro il 30 novembre 2020 se l'importo dovuto è **inferiore** ad € **257,52**;
- in **due rate**, se l'importo dovuto è pari o **superiore** ad € **257,52**, di cui:
  - la prima, nella misura del 40% del rigo **RN 34** entro il 1 luglio ovvero entro il 30 luglio con la maggiorazione dello 0,40% a titolo di interesse corrispettivo;
  - la seconda, nella restante misura del 60% del rigo **RN 34**, entro il 30 novembre 2020.

**Acconto Addizionale Comunale.** L'acconto per l'addizionale comunale all'Irpef per il 2020 è dovuto nella misura del 30% dell'addizionale comunale ottenuta applicando al reddito imponibile relativo all'anno di imposta oggetto di dichiarazione l'aliquota deliberata dal comune nel quale il contribuente ha la propria residenza alla data del 1° gennaio 2020.

Il versamento è previsto in un'unica rata rateizzabile, da versare insieme al saldo delle imposte per l'anno 2019. Tuttavia, occorre verificare con estrema attenzione le istruzioni ministeriali e informarsi in ordine alle specifiche delibere comunali, in particolare per le eventuali soglie di esenzione e importo dell'aliquota.

**Acconto cedolare secca.** Dal 2011 l'art. 3 del D.lgs. n.23/2011 ha introdotto la così detta "**cedolare secca**" (10% – 21%) applicabile da parte delle persone fisiche titolari di redditi da locazione di immobili ad uso abitativo. Per la cedolare secca l'acconto è determinato nella misura del **95% dell'imposta versata per il 2019**: (segue a pag.24)

(segue da pag.23)

-se l'importo dovuto è inferiore ad €. 257,52 si paga in unica soluzione entro il 30 novembre,  
-se tale importo è superiore si paga in 2 rate il 40% a luglio ed il 60% entro il 30 novembre.

**Acconto Ivie e Ivafe.** Entro i medesimi termini, i soggetti interessati devono versare l'acconto IVIE/IVAFE, determinate nel quadro RW, con le stesse modalità previste ai fini IRPEF.

**Acconto Ires.** L'acconto IRES 2020 dovuto dalle società di capitali, enti commerciali e non commerciali è pari al **100%** dell'importo "*IRES dovuta o differenza a favore del contribuente*" esposto a rigo **RN17** del mod. REDDITI 2020 SC e a rigo **RN28** del mod. REDDITI 2020 ENC, ed è dovuto se il rigo **RN17/RN28** supera €. 20,66. Deve essere versato con una delle seguenti modalità:

- in **unica soluzione** entro il 30 novembre 2020 se l'importo dovuto è **inferiore** ad € **257,52**;
- in **due rate**, se l'importo dovuto è pari o **superiore** ad € **257,52**, di cui:
  - la prima, nella misura del 40% del rigo **RN 17/28** entro il 30 giugno ovvero entro il 30 luglio con la maggiorazione dello 0,40% a titolo di interesse corrispettivo (esercizio coincidente con l'anno solare);
  - la seconda, nella restante misura del 60% del rigo **RN 17/28**, entro il 30 novembre 2020 (esercizio coincidente con l'anno solare).

Le società di comodo tenute dal 2019 all'applicazione della maggiorazione del 10,50% dell'aliquota IRES devono versare altresì l'acconto 2020 di tale maggiorazione, entro gli stessi termini previsti per l'IRES, utilizzando gli specifici codici tributo.

**Acconto Irap.** L'acconto IRAP 2020 stabilito nella misura del 100% è determinato e versato applicando le medesime regole previste per l'acconto IRPEF/IRES. Lo stesso quindi, non è dovuto se l'importo evidenziato a rigo **IR21** "*Totale imposta*" del mod. IRAP 2020 è:

- non superiore a € 51,65 per le persone fisiche;
- non superiore a € 20,66 per gli altri soggetti (IRES).

**Imprese agricole.** Considerato che l'art. 1, comma 70, Finanziaria 2016 ha abrogato la lett. d) del comma 1 dell'art. 3, D.Lgs. n. 446/97 ed ha contestualmente introdotto la lett. c-bis) al comma 2 dello stesso art. 3, **a decorrere dal 2016 sono esclusi da IRAP i seguenti soggetti:**

- esercenti un'attività agricola ex art. 32, TUIR (a prescindere che detti soggetti dichiarino o meno il reddito agrario);
- cooperative e loro consorzi che forniscono in via principale anche nell'interesse di terzi, servizi nel settore selvicolturale (art. 8, D.Lgs. n. 227/2001);
- cooperative e relativi consorzi di cui all'art. 10, DPR n. 601/73 (cooperative agricole o quelle che effettuano la manipolazione, conservazione, valorizzazione, trasformazione e alienazione di prodotti agricoli e zootecnici e di animali conferiti prevalentemente dai soci quali, ad esempio, caseifici, cantine vinicole, oleifici, ecc.) o che allevano animali con mangimi ottenuti per almeno un quarto dai terreni dei soci (c.d. "stalle sociali");
- cooperative della piccola pesca o che esercitano professionalmente la pesca marittima con l'uso esclusivo di navi di categoria 3 e 4 ex art. 8, DPR n. 1639/68 o la pesca in acque interne.

Questi soggetti, **nel caso di svolgimento anche di attività non "agricole" o attività agricole eccedentarie (ad esempio: allevamenti eccedentari, produzione di energia eccedentari) o attività connesse non rientranti nel reddito agrario, devono presentare il mod. IRAP 2020 per dette attività.**

**Versamenti.** Tutti i contribuenti possono versare in rate mensili le somme dovute a titolo di saldo e di 1° acconto delle imposte (l'acconto di novembre deve essere versato in un'unica soluzione). In ogni caso il pagamento rateale deve essere completato entro il mese di novembre.

Le scadenze (salvo interventi di proroga) sono:

- **30 giugno 2020;** (segue a pag.24)

(segue da pag.23)

- **30 luglio 2020 con la maggiorazione 0,40%.**

In sede di versamento del saldo 2019/acconto 2020 il contribuente può utilizzare la **compensazione**:

- verticale: utilizzando imposte/contributi della stessa natura e nei confronti del medesimo Ente impositore, senza la necessità di utilizzare il mod. F24;
- orizzontale: utilizzando imposte/contributi di natura diversa e/o di diversi Enti impositori. La compensazione orizzontale è estesa a quasi tutte le imposte e contributi dovuti allo Stato, Regioni, INPS, INAIL ed ENPALS.

**Compensazione orizzontale.** Con riferimento alla compensazione orizzontale, l'**art. 3 del DL 50/2017**, ha previsto dal 24 aprile 2017 nuove "*disposizioni di contrasto alle indebite compensazioni*":

- riduzione a **5.000 euro** del limite della compensazione libera dei **crediti**: per compensazioni in F24 superiori ad euro 5.000 sarà necessario utilizzare il visto di conformità.
- obbligo di inviare telematicamente tramite Entratel/Fisconline i modelli F24 contenenti **compensazione con crediti derivanti da qualsiasi imposta** sui redditi o addizionale, ritenuta alla fonte, imposta sostitutiva sul reddito, Irap e crediti d'imposta di cui al quadro RU della dichiarazione dei redditi e Iva.

La sanzione per l'utilizzo in compensazione di crediti inesistenti è nella misura dal 100% al 200% dei crediti stessi, mentre quella per l'utilizzo di crediti esistenti ma non spettanti è pari al 30% del credito utilizzato.

**Versamenti rateali.** L'art. 20, comma 4, del D.Lgs. n. 241/1997 prevede che i versamenti rateali siano effettuati entro il giorno 16 di ciascun mese per i soggetti con partita IVA ed entro la fine di ciascun mese per gli altri contribuenti.

L'Agenzia Entrate con la **circolare 8/E/2017** ha confermato che la novità prevista dal D.L. 193/2016 (spostamento dal 16 al 30 giugno), **riguarda solo la prima o unica rata**, mentre per le rate successive rimangono valide le scadenze previste dal predetto art. 20 del D.Lgs. n. 241/1997, che sono le seguenti:

- **per i soggetti senza partita IVA**, la scadenza delle rate saranno, invece, il 30 giugno, il 30 luglio, il 31 agosto, il 30 settembre, il 30 ottobre, il 30 novembre.
- **per i soggetti con partita IVA**, la scadenza delle rate saranno il 30 giugno, il 16 luglio, il 20 agosto, il 16 settembre, il 16 ottobre, il 16 novembre.

**N.B. Riguardo un'eventuale proroga.** Secondo la stampa specializzata, i **termini più ampi** per il saldo e il primo acconto delle somme dovute, potrebbero trovare spazio in un **emendamento ad hoc** durante l'iter di conversione in legge del Decreto Rilancio.

Ma potrebbero non esserci i **tempi tecnici per un adeguamento** in linea con la tabella di marcia ordinaria, e quindi **entro la scadenza prevista per il pagamento di Irpef, Ires ed Irap del prossimo 30 giugno**.

Infatti, anche se da un lato la **proroga** appare **molto probabile**, dall'altro appare **improbabile** che questa possa arrivare **in tempi brevi**. La via di un Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, DPCM, o di un Decreto Ministeriale non è percorribile, è necessario quindi agire con un **emendamento sul testo** del DL n. 34/2020. Ma l'iter del Decreto Rilancio deve essere concluso **entro 60 giorni** dalla pubblicazione in Gazzetta Ufficiale, il 19 maggio, e dunque appare improbabile che possa concludersi prima della fine di giugno.

Anche se ci fosse una **conversione in legge** molto veloce, bisognerebbe sempre aspettare anche un **intervento ad hoc** del **Ministero dell'Economia e delle Finanze**. Per i **versamenti delle imposte sui redditi 2020**, dunque, si potrebbe avere una riedizione della **proroga postuma**, ovvero un rinvio dei termini che arriverebbe comunque **oltre la scadenza**.



## DIRITTO CAMERALE 2020

Nella nota dell'11 dicembre 2019, il MISE informa che, come proposto da Unioncamere, **anche per il triennio 2020-2022** le CCIAA potranno **aumentare l'importo dovuto di un massimo del 20%**.

Restano ferme le vigenti disposizioni (art. 8 del DPR. n. 359/2001), secondo cui, in generale, il versamento del diritto annuale va effettuato **in un'unica soluzione entro il termine previsto per il pagamento del primo acconto delle imposte sui redditi**.

Gli importi parziali, per la sede legale e per le eventuali unità locali/sedi secondarie, necessari per determinare il diritto totale dovuto, devono essere sempre **arrotondati all'unità di euro** secondo il criterio generale: se la prima cifra dopo la virgola è uguale o superiore a 5, l'arrotondamento va effettuato per eccesso; se la prima cifra dopo la virgola è inferiore a 5, l'arrotondamento va effettuato per difetto.

Il diritto va **versato per intero**, anche nel caso in cui l'iscrizione duri soltanto per una parte dell'anno.

Destinataria è la Camera di commercio nella cui circoscrizione territoriale è ubicata la sede dell'impresa o della società.

La stessa regola si applica a ognuna delle eventuali "succursali" e a ciascun dislocamento in Italia di imprese con sede legale all'estero. In caso di trasferimento della sede legale in altra provincia, il tributo è dovuto alla Camera di commercio in cui è ubicata la sede al 1° gennaio.

**Nuove iscrizioni.** Le imprese di nuova iscrizione, nella sezione ordinaria o nelle sezioni speciali del Registro Imprese, sono tenute a versare il diritto annuale entro 30 giorni dalla presentazione della domanda di iscrizione. L'obbligo di versamento del diritto anche per i soggetti iscritti soltanto al **REA**, ma non nel Registro delle Imprese.

**Imprese che pagano in misura fissa.** Le tariffe per il **2020** per chi paga in Misura Fissa sono:

-Soggetti economici iscritti nel Repertorio delle notizie economiche e amministrative: € 15,00,

-Imprese iscritte nella sezione speciale del Registro delle Imprese:

- € 44,00 imprese individuali, in caso di unità locale occorre versare 8,80 euro;
- € 50,00 società semplici agricole, in caso di unità locale versano 10,00 euro;
- € 55,00 per ciascuna unità locale/sedi secondarie di società con sede legale all'estero,
- € 100,00 società semplici non agricole, in caso di unità locale versano 20,00 euro;
- € 100,00 società tra avvocati, in caso di unità locale versano 20,00 euro;

-Per le **imprese individuali iscritte nella sezione ordinaria del registro delle imprese** l'importo è di euro 100,00, mentre in caso di unità locale occorre versare 20,00 euro.

**Imprese iscritte alla sezione ordinaria.** Per tutti gli altri soggetti iscritti nel Registro delle Imprese diversi da quelli sopraindicati, l'importo del Diritto Camerale 2019 è calcolato sulla base del fatturato totale dell'impresa conseguito nell'esercizio precedente. Il fatturato si ricava dai quadri del modello IRAP 2020 (fatturato 2019). L'importo è calcolato secondo la misura fissa e le aliquote determinate dal Ministro dello Sviluppo Economico di concerto con il Ministro dell'Economia e delle Finanze.

**Camere di commercio con incremento del 20%.** Il Ministero dello Sviluppo Economico ha autorizzato, con decreto del 12 marzo 2020, l'incremento del 20% degli importi dovuti a titolo di diritto annuale a **82 Camere di Commercio**, che con apposite delibere consiliari hanno disposto il **finanziamento di appositi programmi e progetti**, condivisi con le Regioni ed aventi per scopo la promozione dello sviluppo economico e l'organizzazione di servizi alle imprese. Tra queste: **Bolzano, Trento, Rovigo, Venezia, Ferrara, Pordenone, Udine, Treviso, Belluno, Gorizia, Trieste, Verona, Padova e Vicenza**. Gli importi incrementati del 20% sono:

*(segue a pag.26)*

(segue da pag.25)

-Soggetti economici iscritti nel Repertorio delle notizie economiche e amministrative: € 18,00,

-Imprese iscritte nella sezione speciale del Registro delle Imprese:

- € 53,00 imprese individuali, in caso di unità locale occorre versare 11,00 euro;
- € 60,00 società semplici agricole, in caso di unità locale versano 12,00 euro;
- € 66,00 per ciascuna unità locale/sedi secondarie di società con sede legale all'estero,
- € 120,00 società semplici non agricole, in caso di unità locale versano 24,00 euro;
- € 120,00 società tra avvocati, in caso di unità locale versano 24,00 euro;

-Per le **imprese individuali iscritte nella sezione ordinaria del registro delle imprese** l'importo è di euro 120,00, mentre in caso di unità locale occorre versare 24,00 euro.

### **Modalità e termini di pagamento**

Il versamento va effettuato **in un'unica soluzione**, utilizzando il modello F24 sezione "Imu ed altri tributi locali" compilando:

- il codice fiscale (non la partita Iva),
- "anno di riferimento", l'anno d'imposta cui si riferisce,
- codice ente, la sigla automobilistica della provincia della Camera di Commercio a cui il pagamento è indirizzato (ad esempio per Venezia: VE),
- codice tributo, il **3850**.

Il comma 49 dell'art. 37 del D.L. n. 223/2006 ha stabilito l'obbligo, per i titolari di partita Iva, di effettuare i versamenti fiscali e previdenziali con modello F24 on-line.

Secondo la circolare n. 30/E del 29 settembre 2006 gli **agricoltori esonerati** (con volume di affari non superiore a euro 7.000) titolari di partita IVA non sono obbligati all'utilizzo del modello F24 telematico. Sono invece obbligati all'utilizzo dell'F24 telematico coloro che procederanno **alla compensazione** con altre imposte e/o contributi.

Il **termine** per il versamento del diritto annuale, **coincide con quello per il pagamento del primo acconto delle imposte sui redditi** (il Decreto Interministeriale 21 aprile 2011, all'articolo 6 prevede che "Il diritto annuale è versato, in unica soluzione, [...] entro il termine previsto per il pagamento del primo acconto delle imposte sui redditi"), **pertanto, entro il 30 giugno** ovvero entro il **30 luglio con la maggiorazione dello 0,40%** (N.B. eventuali proroghe di scadenze si applicano automaticamente anche al diritto annuale camerale).

**Tale maggiorazione** deve essere versata in centesimi, con arrotondamento matematico in base al 3° decimale, ed è, **comunque, dovuta anche in caso di compensazione di crediti, per versamenti effettuati entro 30 giorni dal termine di scadenza.**

E' possibile compensare gli importi a credito e a debito relativi al diritto annuale (codice tributo **3850**) con gli importi rispettivamente a debito e a credito relativi sia al medesimo che ad altri tributi. Il credito del diritto annuale può essere utilizzato in compensazione esclusivamente entro 24 mesi dalla data del pagamento.

**Sanzioni.** Nei casi di tardivo od omesso versamento verrà applicata una sanzione dal 10% al 100% dell'ammontare del diritto dovuto (Decreto n. 54 del 27/1/2005 del Ministero delle Attività Produttive). In particolare:

- in caso di tardivo versamento (vale a dire effettuato entro 30 giorni dalla scadenza ordinaria), si applica la sanzione del 10%;
- in caso di omesso versamento, si applica la sanzione dal 30% al 100%.

Il ritardato versamento del diritto camerale può essere regolarizzato tramite ravvedimento operoso in cui il modello F24 dovrà riportare oltre al diritto annuale (codice 3850) anche il codice tributo 3852 per la sanzione e il codice 3851 per gli interessi.

Sono **esonerati dal pagamento** del diritto annuale:

- le imprese con provvedimento di fallimento o di liquidazione coatta amministrativa cessano di essere soggette al pagamento dall'anno solare successivo a quello in cui è stato adottato il provvedimento (salvo l'esercizio provvisorio attività); (segue a pag.27).

(segue da pag.26)

- le imprese individuali cessano di essere soggette al pagamento dall'anno solare successivo a quello in cui è cessata l'attività, purchè la domanda di cancellazione dal R.I. sia stata presentata entro il 30 gennaio successivo;
- le società e gli altri soggetti collettivi cessano di essere soggette al pagamento dall'anno successivo a quello in cui è stato approvato il bilancio finale di liquidazione, purchè la domanda di cancellazione dal R.I. sia stata presentata entro il 30 gennaio successivo all'approvazione del bilancio finale;
- le società cooperative, che ricadono nell'ipotesi dell'articolo 2544 del codice civile, cessano di essere soggette al pagamento a partire dall'anno solare successivo a quello della data del provvedimento che ha comportato lo scioglimento per atto dell'Autorità governativa.



### *Scadenziario di GIUGNO*

**N.B.** Le disposizioni degli art. 126 e 127 del D.L 34/20 **prevedono ulteriori proroghe** già previste dagli artt. **18 e 19** del DL n.23 dell'8 aprile 2020 e artt. **61 e 62** del DL n.18 del 17 marzo 2020.), dei versamenti, di ritenute subite alla fonte sui redditi da lavoro dipendente e assimilati, IVA, contributi previdenziali e assistenziali, di competenza del mese **di Marzo, Aprile e Maggio 2020, dal 30 Giugno al 16 Settembre 2020.**

**Nessuna proroga** attualmente è stata prevista **per i versamenti relativi alle dichiarazioni in scadenza il prossimo mese di giugno.**

**N.B. Il calendario esposto è puramente indicativo, in attesa di ulteriori proroghe.**

#### **15 giugno**

**Fatturazione differita:** termine ultimo per l'emissione e registrazione delle fatture differite relative alla cessione di beni la cui consegna o spedizione risulti da documento di trasporto emesso nel mese di maggio.

**Modello 730/2019:** termine entro cui il CAF / professionista abilitato deve trasmettere all'Agenzia delle Entrate i modd. 730 (comprensivi dei modd. 730-4), presentatati entro il 31 maggio 2020. Inoltre dovrà essere consegnato al contribuente il mod. 730 e il prospetto di liquidazione mod. 730-3.

## 16 giugno

**IMU 2020:** versamento, da parte dei proprietari/titolari di altri diritti reali/detentori di immobili in leasing, dell'imposta dovuta per il 2020, prima rata o unica soluzione, tramite il mod. F24 o bollettino di c/c/p, relativa a fabbricati, comprese aree fabbricabili e terreni agricoli, ad esclusione dell'abitazione principale, diversa da A/1, A/8 e A/9, e dei fabbricati rurali strumentali.

**Iva Liquidazione mensile:** scade oggi il versamento dell'Iva relativa al mese precedente per i contribuenti con contabilità Iva mensile al netto dell'acconto versato.

**Pagamento dell'Accisa:** versamento dell'accisa sui prodotti ad essa assoggettati immessi al consumo nel mese di maggio.

**Ritenute Irpef sostituti d'imposta:** versamento delle ritenute sulle retribuzioni corrisposte nel mese di aprile sui redditi da lavoro dipendente, lavoro autonomo, provvigioni, collaborazioni occasionali e coordinate e continuative.

**Contributi Inps gestione separata:** termine di versamento del contributo del 24% o 33,72% da parte dei committenti, sui compensi corrisposti ad maggio a collaboratori coordinati e continuativi, lavoratori a progetto, collaboratori occasionali, nonché incaricati alla vendita a domicilio e lavoratori autonomi occasionali (compenso superiore a € 5.000). Versamento da parte dell'associante del contributo dovuto sui compensi corrisposti ad aprile agli associati in partecipazione con apporto di lavoro con contratti ancora in essere dopo il D.Lgs. n. 81/2015, nella misura del 24% - 33,72% (soggetti non pensionati e non iscritti ad altra forma di previdenza). La Legge n. 81/2017 ha aumentato il contributo al 34,23% per alcuni soggetti non iscritti ad altra Gestione obbligatoria, non pensionati e non titolari di partita IVA.

**Condomini in qualità di sostituti d'imposta:** versamento delle ritenute del 4% operate dal condominio quale sostituto d'imposta a titolo di acconto dell'Irpef dovuta dal percipiente operate dai condomini sui corrispettivi nel mese precedente per prestazioni relative a contratti d'appalto, di opere o servizi effettuate nell'esercizio d'impresa o attività commerciali non abituali se di importo pari o superiore a € 500.

**Affitti brevi:** versamento delle ritenute (21%) operate a aprile sull'ammontare dei canoni / corrispettivi relativi ai contratti di locazione breve, da parte degli intermediari immobiliari e soggetti che gestiscono portali telematici che mettono in contatto persone in cerca di un immobile con persone che dispongono di un immobile da locare.

**Contributi Inps pescatori autonomi:** scade il termine di versamento dei contributi dovuti mensilmente da parte dei pescatori autonomi.

**Contributi Inps su collaborazioni e retribuzioni:** termine di versamento dei contributi relativi al mese precedente.

## 25 giugno

**Elenchi Intra-cee (contribuenti mensili):** presentazione in via telematica degli elenchi riepilogativi delle cessioni di beni e servizi resi, registrati o soggetti a registrazione, relativi a maggio. Si rammenta che l'Agenzia delle Entrate con il Provvedimento 25/9/2017, ha soppresso i modd. Intra trimestrali relativi agli acquisti (sia di beni che di servizi). La presentazione dei modd. Intra mensili è effettuata ai soli fini statistici. Tuttavia, i soggetti che non sono obbligati all'invio mensile, possono scegliere di inviare i modd. Intra (di beni e di servizi) con periodicità sia mensile che trimestrale.

**Datori di lavoro agricoli:** versamento della rata mensile dei contributi ENPAIA dovuti per gli impiegati agricoli. **L'Enpaia ha sospeso il versamento dei contributi con scadenza dall'8/3/2020 al 30 Settembre 2020. I versamenti sospesi dovranno essere effettuati, senza applicazione di sanzioni o interessi, in un'unica soluzione entro il 25 ottobre 2020 o mediante rateizzazione fino a un massimo di 5 rate mensili di pari importo a decorrere dalla medesima data. La domanda per fruire della rateizzazione dovrà essere presentata entro il termine perentorio del 31 Luglio tramite pec.**

**Enpaia Denuncia mensile:** termine di presentazione da parte dei datori di lavoro della denuncia mensile per gli impiegati agricoli (DPA/01). **L'Enpaia ha disposto la sospensione anche per la denuncia mensile.**

## 29 giugno

**Modello 730/2020:** termine entro cui il CAF / professionista abilitato deve trasmettere all'Agenzia delle Entrate i modd. 730 (comprensivi dei modd. 730-4), presentati dal 1/6/2020 al 20/6/2020. Inoltre dovrà essere consegnato al contribuente il mod. 730 e il prospetto di liquidazione mod. 730-3.

## 30 giugno

**Uniemens telematico:** termine di presentazione in via telematica all'Inps dei dati relativi (EMENS) e contributivi (DM10) relativi alle retribuzioni dei dipendenti e dei collaboratori **scade oggi il termine per l'invio telematico del modello E-MENS relativo al mese di precedente**

**Contratti di locazione:** entro oggi dev'essere effettuato il versamento dell'imposta di registro sui contratti nuovi o rinnovati tacitamente con decorrenza 1/6/2020 (che non abbiano optato per il regime della "cedolare secca").

**Occupazione spazi pubblici:** versamento della 2° rata della tassa per l'occupazione di spazi e aree pubbliche (Tosap).

**Bollo veicoli:** termine per il pagamento del bollo auto per i veicoli con potenza superiore a 35 Kw con bollo scadente ad aprile 2019.

**Rivalutazione di terreni e partecipazioni sociali all'1/1/2020:** versamento della prima o unica rata (o unica soluzione) dell'imposta sostitutiva dovuta per la rivalutazione dei terreni (11%) e delle partecipazioni (11%) posseduti, non in regime d'impresa, all'1 gennaio 2020 come previsto dalla Finanziaria 2020 (codice tributo 8056 per terreni e 8055 per partecipazioni non quotate).

**Redditi PF 2020:** presentazione presso un ufficio postale del mod. Redditi 2020 PF, relativo al 2019, da parte delle persone fisiche che possono presentare il modello cartaceo.

**Camera di commercio:** versamento del diritto camerale dovuto per il 2020 (codice tributo 3850) (salvo proroga).

**Versamenti Inps relativi a Redditi 2020:** i contribuenti tenuti all'iscrizione nella gestione artigiani e commercianti, possono effettuare il versamento dei contributi Inps dovuti a titolo di saldo per il 2019 e di 1° acconto per il 2020, sul reddito eccedente il minimale, senza alcuna maggiorazione o con la maggiorazione dello 0,4% fino al 30 luglio (salvo proroga).

**Versamenti IRPEF e IRAP relativi a Redditi 2020:** i contribuenti (persone fisiche, società semplici, società di persone e soggetti equiparati), possono effettuare il versamento in un'unica soluzione o come 1° rata dell'IRPEF e dell'IRAP dovuti a titolo di saldo per il 2019 e di 1° acconto per il 2020 senza maggiorazione o con la maggiorazione dello 0,4% al 30 luglio (salvo proroga).

**Versamenti IVIE e IVAFE relativi a Redditi 2020:** i contribuenti persone fisiche, residenti in Italia che detengono all'estero immobili o attività finanziarie a titolo di proprietà o di altro diritto reale, indipendentemente dalle modalità della loro acquisizione, possono effettuare il versamento in un'unica soluzione o come 1° rata dell'IVIE e dell'IVAFE dovuti a titolo di saldo per il 2019 e di 1° acconto per il 2020 senza maggiorazione o con la maggiorazione dello 0,4% fino al 30 luglio (salvo proroga).

**Versamenti IRES e IRAP relativi a Redditi 2020 (con periodo d'imposta coincidente con l'anno solare che approvano il bilancio entro 120 giorni dalla chiusura dell'esercizio):** entro oggi, i contribuenti (persone fisiche, società semplici, società di persone e soggetti equiparati), possono effettuare il versamento in un'unica soluzione o come 1° rata dell'IRES dell'IRAP dovuti a titolo di saldo per il 2019 e di 1° acconto per il 2020 senza maggiorazione o con la maggiorazione dello 0,4% fino al 30 luglio (salvo proroga).

**Versamenti Cedolare secca:** entro oggi i Locatori, persone fisiche, titolari del diritto di proprietà o di altro diritto reale di godimento su unità immobiliari abitative locate, per finalità abitative, che abbiano esercitato l'opzione per il regime della cedolare secca, per effettuare il versamento in unica soluzione o come prima rata della "cedolare secca", a titolo di saldo per l'anno 2019 e di primo acconto per l'anno 2020 senza alcuna maggiorazione (salvo proroga).

**Versamenti IVA 2020:** termine dei versamenti in un'unica soluzione o come 1° rata dell'IVA relativa al 2019 risultante dal modello reddituale, maggiorata dello 0,4% per mese o frazione di mese per il periodo 16/3/2020 – 30/6/2020 (se non si è versato entro il 16/3/2020) (salvo proroga)..

**ISA:** versamento dell'IVA dovuta sui maggiori ricavi / compensi Versamento dell'IVA dovuta sui maggiori ricavi / compensi indicati nel mod. REDDITI da parte dei soggetti che applicano gli ISA al fine di migliorare il proprio Indice di affidabilità. (salvo proroga).

**Comunicazioni liquidazioni periodiche IVA:** entro oggi i soggetti passivi IVA devono trasmettere in via telematica, direttamente o tramite intermediario abilitato, la Comunicazione dei dati delle liquidazioni periodiche IVA relative: ai mesi di gennaio / febbraio / marzo (soggetti mensili) ovvero al primo trimestre (soggetti trimestrali). **Scadenza prorogata al 30 giugno 2020 dal DL n.18/2020**

**Esterometro 2020:** termine per i soggetti passivi IVA per la trasmissione in via telematica, della comunicazione relativa ad maggio dei dati delle fatture emesse / ricevute da soggetti UE ed extra UE. L'obbligo non interessa le operazioni documentate da fattura elettronica / bolletta doganale. **Scadenza prorogata al 30 giugno 2020 dal DL n.18/2020**

**Domande 5xmille:** termine ultimo per l'invio a mezzo raccomandata A/R o PEC, alla competente DRE, della dichiarazione atto di notorietà da parte degli amministratori/presidenti (con fotocopia documento d'identità) da parte degli enti di Ricerca scientifica, universitaria e sanitaria, degli enti di volontariato (Onlus), di promozione sociale, associazioni e fondazioni riconosciute, Associazioni sportive dilettantistiche.